

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1060

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(MELONI)

DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GIORGETTI)

E DAL MINISTRO DELLA SALUTE
(SCHILLACI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*
(URSO)

E CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
(PICCHETTO FRATIN)

Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali

Presentato il 30 marzo 2023

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede la conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a soste-

gno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, il cui contenuto è di seguito illustrato.

ART. 1.***(Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas)***

Il comma 1 estende al secondo trimestre 2023 le disposizioni di rafforzamento del bonus sociale per i clienti di energia elettrica e gas in condizioni di disagio economico. Tali bonus sono erogati ai clienti che presentano una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) valida con ISEE fino a 15.000 euro in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 17 e 18, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che rispettivamente riguardano: il comma 17, l'elevazione a 15.000 euro della soglia ISEE per l'accesso al bonus; il comma 18, l'applicazione di un bonus ridotto per i beneficiari di bonus con valore di ISEE compreso tra 12.000 euro e 15.000 euro (in particolare, ARERA ha previsto che per tale fascia ISEE il bonus sia pari all'80% del bonus "pieno" applicato ai beneficiari con valori ISEE inferiori a 12.000 euro).

Il comma 2 eleva dal secondo trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, in favore delle famiglie numerose con più di quattro figli, la soglia ISEE che permette l'accesso alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 185 del 2008, portandola dagli attuali 20.000 euro a 30.000 euro.

Il comma 2 prevede che gli oneri derivanti dal comma 1 siano a carico del bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali. Con riferimento all'anno 2022, prevede altresì che il termine per la Relazione di rendicontazione di cui all'articolo 2-bis, comma 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni con legge 27 aprile 2022, n. 34 sia fissato al 31 maggio 2023.

ART. 2.***(Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il secondo trimestre dell'anno 2023)***

Il **comma 1** prevede, anche per il secondo trimestre 2023, che le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei gennaio, febbraio e marzo 2023, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento in deroga all'aliquota del 10 o del 22 per cento, prevista a seconda dei casi dal DPR n. 633 del 1972. Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023. Gli usi civili e industriali agevolati sono individuati attraverso il rinvio all'articolo 26, comma 1, del Testo unico accisa (di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504).



Negli usi industriali, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995, oltre agli impianti adibiti ad attività sportiva non dilettantistica, sono compresi gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, per le attività industriali produttive di beni e servizi, per le attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro.

Il **comma 2** prevede che la riduzione dell'aliquota IVA dal 22 % al 5% per le somministrazioni di gas nel secondo trimestre del 2023 si estenda anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un "Contratto servizio energia", nonché alle forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi, in relazione al secondo trimestre 2023.

In particolare, l'applicazione dell'IVA al servizio di teleriscaldamento ad uso residenziale è regolata dal D.P.R. n. 633 del 1972, che prevede l'applicazione dell'aliquota del 10% alle forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili oppure da impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria del 22%.

Il **comma 3** reca la quantificazione degli oneri derivanti dai commi d 1 e 2.

Il **comma 4** dispone che l'agevolazione consistente nelle aliquote negative dalla componente tariffaria UG_{2C} (introdotte per contrastare gli effetti della crisi e applicata agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all'anno) sia ridotta, in considerazione della avvenuta riduzione dei prezzi del gas naturale all'ingrosso, per il mese di aprile al 35% del valore in vigore nel I trimestre 2023, e poi eliminata a decorrere dal mese di maggio. Per il II trimestre 2023 è mantenuto ancora l'azzeramento delle aliquote delle componenti tariffarie a copertura degli altri oneri generali gas.

Il **comma 5** reca la quantificazione degli oneri del comma 4.

ART. 3.

(Contributo in quota fissa in caso di prezzi gas elevati)

Il **comma 1** prevede che, nelle more della definizione di misure pluriennali da adottare in favore delle famiglie, da finanziare nell'ambito del RepowerEU, da ottobre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, possa essere erogato un contributo a parziale compensazione delle spese di riscaldamento attraverso la bolletta elettrica del nucleo familiare presso l'abitazione di residenza (esclusi i clienti titolari di bonus sociale elettrico). Tale contributo si applica solo nei mesi invernali (ottobre, novembre e dicembre 2023) in cui il prezzo del gas naturale all'ingrosso superi una soglia prefissata, pari a **45** euro/MWh (su base mensile). Si precisa che la rilevazione relativa al mese di novembre si applica anche per il mese di dicembre. L'utilizzo dell'utenza elettrica permette di identificare l'abitazione di residenza (informazione non disponibile per le utenze gas) e di rendere il contributo indipendente dall'effettiva modalità di riscaldamento (a gas, elettrico, con altri materiali combustibili); in tal modo, non si determinano distorsioni rispetto a una specifica modalità o a un determinato combustibile.

Il **comma 2** demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,



l'individuazione dei criteri per l'assegnazione del contributo. Sulla base di tali criteri, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce le modalità applicative e la misura del contributo, tenendo conto dei consumi medi di gas naturale nelle zone climatiche di cui al comma 1.

Il **comma 3**, per le finalità di cui al presente articolo, autorizza la spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023.

Il **comma 4** reca la copertura finanziaria e dispone il trasferimento dell'importo alla CSEA.

ART. 4.

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

La norma, nelle more di una ridefinizione del sistema di aiuti alle imprese, da attuarsi a decorrere dal 30 giugno 2023 (**comma 1**), riconosce anche per il secondo trimestre 2023 i contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, previsti a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

In particolare, al **comma 2**, prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. "energivore"), i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2023 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, nella misura del 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023.

Il suddetto credito di imposta, inoltre, è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle predette imprese e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre 2023. In tal caso, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al primo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Il **comma 3** dispone, in favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile – da intendersi quale potenza contrattualmente impegnata - pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, il riconoscimento, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.



Al **comma 4** si prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il **comma 5** prevede, in favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il **comma 6** dispone che, ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 5, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca nel primo e secondo trimestre del 2023 di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energia elettrica nonché l'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre del 2023. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (AREERA) definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

I **commi 7 e 8** disciplinano le modalità applicative e di fruizione del credito d'imposta nonché la facoltà di cessione ad altri soggetti.

Il **comma 9** quantifica gli oneri derivanti dalla disposizione e individua la relativa copertura finanziaria.

Il **comma 10** affida al Ministero dell'economia e delle finanze il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta, ai fini di quanto previsto dall' articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

ART. 5.

(Disposizioni in materia di contributo di solidarietà temporaneo)

La disposizione, al **comma 1**, ridetermina la base imponibile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo nei confronti dei soggetti che producono, importano o vendono energia elettrica, gas naturale, o prodotti petroliferi di cui ai commi da 115 a 119 della legge di bilancio 2023 n. 197 del 2023.

In particolare, il comma 1 prevede l'esclusione dalla base di calcolo ai fini della determinazione del reddito relativo al periodo di imposta antecedente a quello



in corso al 1° gennaio 2023, degli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali.

Il **comma 2** prevede che, nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, siano parimenti esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di imposta.

Il **comma 3** quantifica gli oneri che derivano dalla disposizione e ne prevede la copertura.

ART. 6.

(Tassazione agroenergia)

La disposizione introduce, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, una deroga alla disciplina vigente in ordine alla determinazione del reddito imponibile correlato alla produzione di energia oltre i limiti di cui all'articolo 1, comma 423, della legge n. 266/2005, prevedendo che la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, sia data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'ARERA, e il valore di 120 euro/MWh.

La disposizione si rivolge ai medesimi soggetti di cui al comma 423 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, pertanto, alle persone fisiche, società semplici e gli altri soggetti (società di persone, società a responsabilità limitata e società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola) di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 7.

(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico)

La disposizione, ai fini della determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, permette di cumulare, nei limiti del 100% dell'ammontare della spesa ammissibile, la parte di spesa per la quale sia già stato concesso un contributo da Regioni e province autonome, a condizione che la normativa relativa allo stesso contributo lo consenta. La disposizione si applica con riferimento ai contributi istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed erogati negli anni 2023 e 2024.

ART. 8.

(Contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici)

La disposizione intende porre rimedio in via definitiva alle criticità e difficoltà connesse al vigente quadro normativo relativo al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici.



Il vigente regime già da tempo (2015) aveva previsto le disposizioni per razionalizzare la spesa per i dispositivi medici, alle quali però non era stata data concreta attuazione – pertanto, solo nel mese di agosto del 2022 con il decreto-legge n. 115, sono state introdotte le misure urgenti per accelerare le procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per gli anni dal 2015 al 2018, modificando l'art. 9-ter del DL n. 78 del 2015. Conseguentemente, il precedente Governo ha adottato tra il mese di settembre e ottobre 2022, i decreti attuativi delle disposizioni intervenute.

Sui menzionati decreti, si è sviluppato un filone di contenzioso di significativo rilievo, avanzato dalle aziende fornitrici di dispositivi medici, che tra le tante doglianze hanno messo in luce anche il dato della inadeguatezza di tetti di spesa in percentuale (4,4%) indifferenziati per tutte le regioni nonché il termine ristretto a loro disposizione (30 giorni dall'adozione dei provvedimenti regionali di quantificazione dei singoli importi da ripianare) per adempiere al versamento delle quote di spettanza.

Come noto, successivamente, con il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 c.d. proroga termini, all'art. 4, comma 8-bis, è stato prorogato al 30 aprile 2023 il termine per i prescritti versamenti da parte delle aziende.

Ciò premesso, la norma interviene per sostenere il bilancio delle singole regioni attraverso l'istituzione di un fondo, per l'anno 2023, che verrà poi ripartito per ogni regione. A ciascuna regione e provincia autonoma è assegnata una quota di tale fondo, determinata in proporzione agli importi complessivamente spettanti alle medesime regioni e province autonome per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Tali importi possono essere utilizzati per gli equilibri dei servizi sanitari regionali dell'anno 2022.

La restante quota, nella misura pari al 48 per cento dell'importo è erogata dalle aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che rinunciano al contenzioso eventualmente attivato, e deve essere versate dalle stesse a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023. Per le aziende fornitrici di dispositivi medici che non rinunciano al contenzioso attivato, resta fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai provvedimenti regionali o provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78. Il Ministero della salute deve monitorare l'applicazione della legge che prevede lo scorporo nei contratti dei dispositivi medici della componente beni da quella servizi, nonché l'indicazione in fattura del codice dispositivo.

Si prevede, altresì, che per le esigenze di liquidità connesse all'assolvimento del pagamento del suddetto contributo, le piccole e medie imprese possono richiedere finanziamenti a banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e ad altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, suscettibili di essere assistiti, previa valutazione del merito di credito, dalla garanzia prestata dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel rispetto delle condizioni, dei requisiti e delle risorse finanziarie disposti a legislazione vigente.



ART. 9.***(Iva su payback dispositivi medici)***

Al fine di limitare la spesa a carico del SSN per i versamenti effettuati per il ripiano dello sfioramento del tetto della spesa per i dispositivi medici, la disposizione, in considerazione del fatto che i tetti regionali e nazionale sono calcolati al lordo dell'IVA, prevede che, in relazione ai versamenti effettuati dalle aziende produttrici di dispositivi medici alle regioni, le aziende possono portare in detrazione l'IVA determinata scorpendo la medesima dall'ammontare dei versamenti effettuati, secondo le modalità indicate dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Si precisa, altresì, che il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui sono effettuati i versamenti e che i relativi costi sono deducibili nel periodo d'imposta nel quale sono effettuati i medesimi versamenti.

In caso di esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta, le aziende fornitrici di dispositivi medici emettono un apposito documento contabile nel quale sono indicati gli estremi dei provvedimenti regionali e provinciali da cui deriva l'obbligo del ripiano del superamento del tetto di spesa di cui all'articolo 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78.

ART. 10.***(Disposizioni in materia di appalto, di reinternalizzazione dei servizi sanitari e di equità retributiva a parità di prestazioni lavorative, nonché di avvio di procedure selettive comprensive della valorizzazione dell'attività lavorativa già svolta)***

Il **comma 1**, al fine di fronteggiare lo stato attuale di grave carenza di organico del personale sanitario, prevede che in presenza di determinate condizioni (impossibilità di utilizzare il personale già in servizio, di assumere gli idonei utilmente collocati in graduatorie, di espletare procedure di reclutamento) le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, ove ne ricorrano la necessità e l'urgenza, possono, una volta e senza proroga, affidare a terzi i servizi medici ed infermieristici. Ai sensi del **comma 2** tale affidamento può riguardare solo i punti di primo intervento, di pronto soccorso, nei reparti di anestesia, di ostetricia, ginecologia, e non può durare più di dodici mesi. La scelta deve ricadere su operatori economici che si avvalgono di personale medico ed infermieristico in possesso dei prescritti requisiti di professionalità e che rispettano le disposizioni in materia d'orario di lavoro.

Il **comma 3** prevede che l'ANAC, per favorire l'economicità dei contratti e la trasparenza delle condizioni di acquisto, elabori atti di indirizzo recanti le specifiche tecniche e i prezzi di riferimento dei servizi medici ed infermieristici in parola, sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 4** dispone che la stazione appaltante, nella decisione a contrarre, motivi espressamente sull'osservanza delle previsioni e delle condizioni di cui sopra, pena la valutazione, prevista dal **comma 5**, della fattispecie ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale.

Il **comma 6** prevede che il personale che abbia interrotto volontariamente il rapporto di lavoro dipendente con una struttura sanitaria pubblica per



prestare la propria attività presso un operatore economico privato che fornisce i servizi di cui ai commi precedenti in regime di esternalizzazione, non possa chiedere successivamente la ricostituzione del rapporto di lavoro.

Infine, il **comma 7**, al fine di reinternalizzare i servizi appaltati, prevede che le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, nel rispetto di cui all'articolo 11, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, debbano avviare procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni precedentemente esternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati, che abbia garantito assistenza ai pazienti per almeno sei mesi di servizio. Vengono inoltre esclusi dalla partecipazione a tali procedure selettive coloro che in precedenza, in costanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il SSN, si siano dimessi dalle dipendenze dello stesso.

ART. 11.

(Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive e anticipo dell'incremento di indennità nei servizi di emergenza-urgenza)

Il **comma 1**, al fine di affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza – urgenza ospedalieri del Servizio Sanitario Nazionale SSN e ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, la disposizione conferisce alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, la facoltà di ricorrere, per l'anno 2023, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del CCNL dell'Area sanità del 19 dicembre 2019, per le quali la tariffa oraria ivi prevista, pari a 60 euro lordi onnicomprensivi, può essere aumentata fino a 100 euro, nonché, per il personale infermieristico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del CCNL – triennio 2019-2021 relativo al personale del comparto sanità, con un aumento della tariffa oraria fino a 50 euro lordi onnicomprensivi. Alla copertura degli oneri di cui alla presente disposizione si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che a tal fine è corrispondentemente incrementato di euro 70 milioni per l'anno 2023, di cui 50 milioni di euro per il personale medico e 20 milioni di euro per il personale infermieristico, e ripartito tra le regioni e le province autonome sulla base delle quote di accesso al riparto generale del fondo sanitario nazionale dei relativi anni. Ai sensi del **comma 2**, al suddetto finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

Al **comma 3** si anticipa la misura introdotta con il comma 526 dell'articolo 1 della legge di bilancio n. 197/2022, al fine di consentire al personale sanitario interessato, a titolo incentivante, di percepire prima l'indennità di che trattasi.



Il **comma 4** reca la quantificazione degli oneri complessivi della misura e individua la copertura finanziaria.

ART. 12.

(Misure per il personale dei servizi di emergenza-urgenza)

Il **comma 1** consente, fino al 31 dicembre 2025, ai medici che hanno maturato una specifica esperienza con contratti di lavoro flessibile nell'ambito dei servizi di emergenza urgenza del SSN, sia presso le strutture ospedaliere di pronto soccorso sia presso i servizi di emergenza territoriale, ancorché non in possesso del diploma di specializzazione, di poter accedere alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza. Nell'attuale ordinamento, infatti, per l'accesso alle procedure concorsuali della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, così come disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997, è necessaria la specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine. Il servizio svolto pertanto non può sostituire il possesso della specializzazione.

La disposizione si applica ai medici che alla data di pubblicazione del presente decreto, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 ed il 30 giugno 2023, abbiano maturato, presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, ovvero abbiano svolto un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del SSN a tempo pieno, anche non continuative, presso i medesimi servizi.

La norma ha l'obiettivo di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, facendo fronte alla carenza di professionisti registrata nei suddetti servizi attraverso un ampliamento, per un periodo di tempo limitato, della platea dei professionisti che possono accedere alle procedure concorsuali sopra richiamate. Al riguardo occorre, infatti, considerare che negli ultimi anni su tutto il territorio nazionale si è registrata una scarsa partecipazione dei medici specialisti alle procedure di reclutamento indette nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza ed inoltre a quanto risulta non è stato possibile coprire gran parte dei posti relativi ai contratti di formazione specialistica in medicina d'emergenza urgenza resi disponibili negli ultimi anni.

Il **comma 2** prevede, fino al 31 dicembre 2025, in via sperimentale, che i medici in formazione specialistica, in deroga alle incompatibilità previste dall'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ed in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possano assumere, su base volontaria e al di fuori dall'orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del servizio sanitario nazionale, per un massimo di 8 ore settimanali.

Tale limite massimo è stato stimato considerando i limiti relativi all'orario massimo di lavoro medio settimanale posti a livello comunitario, pari a 48h, e considerando le attività formative a tempo pieno dei medici specializzandi (38h settimanali). La disposizione prevede altresì che tale attività possa essere



svolta da tutti i medici in formazione specialistica a partire dal primo anno di corso.

Il **comma 3** prevede che l'attività libero-professionale che i medici in formazione specialistica possono svolgere ai sensi del comma 2 deve essere coerente con l'anno di corso di studi superato e con il livello di competenze e di autonomia raggiunto dallo specializzando. Per tali attività si prevede un compenso orario, che integra la remunerazione prevista per la formazione specialistica, pari a 40 euro lordi comprensivi di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell'azienda o dell'ente che ha conferito l'incarico.

Il **comma 4** prevede altresì che l'attività svolta ai sensi del comma 3 è valutabile nell'ambito del curriculum formativo e professionale nei concorsi per dirigente medico del Servizio sanitario nazionale e costituisce altresì requisito utile per maturare l'anzianità di servizio di cui all'articolo 20, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 per le procedure concorsuali riservate ivi previste. Gli incarichi potranno essere conferiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 5**, infine, prevede la possibilità per il personale, sia con rapporto di lavoro dipendente che titolare di convenzione con il SSN, in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato previsti dall'ordinamento vigente, di essere ammesso, previa autorizzazione dell'azienda ed in deroga alle disposizioni contrattuali e convenzionali vigenti, al rapporto di lavoro ad impegno orario ridotto, o all'orario parziale per il comparto, introducendo per il personale interessato una valida alternativa che induca alla permanenza in servizio, fermo rimanendo il riconoscimento del trattamento pensionistico esclusivamente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Ciò non solo al fine di far fronte alla adeguata copertura dei servizi per garantire la continuità dell'erogazione delle prestazioni, ma anche per consentire il necessario trasferimento dei saperi ai professionisti neoassunti. Al riguardo occorre in particolare considerare le criticità connesse alla copertura dei predetti servizi laddove i professionisti suddetti si avvalgano degli istituti ordinamentali per il pensionamento anticipato, posto che a quanto risulta su tutto il territorio nazionale le procedure di reclutamento, in particolare dei medici, registrano una scarsa adesione, con impossibilità per le aziende di ricoprire i posti rimasti vacanti all'esito dei pensionamenti anticipati.

Il **comma 6** intende dare un beneficio pensionistico ai lavoratori che prestano attività nei servizi di urgenza ed emergenza delle Aziende ed enti del SSN. Il beneficio, concesso per coloro che liquidano la pensione nel regime contributivo, si concretizza con una maggiorazione dell'età anagrafica ai fini della determinazione del coefficiente di trasformazione del montante contributivo in rendita. La norma prevede una maggiorazione pari a 2 mesi per ogni anno di servizio nei servizi di urgenza ed emergenza delle Aziende ed enti del SSN con un massimo di 24 mesi e si applica esclusivamente ai pensionamenti decorrenti dalla data di cui al medesimo primo periodo fino al 30 giugno 2032.

Il **comma 7** quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria.



ART. 13.***(Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43)***

La norma sostituisce il comma 1 dell'articolo 3-*quater* del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165 al fine di prevedere, fino al 31 dicembre 2025, l'eliminazione del vincolo di esclusività per il personale infermieristico e le ostetriche, eliminando il monte ore settimanale massimo di 8 ore previsto a legislazione vigente. Il Ministero della salute effettua annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato.

ART. 14.***(Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, legge 30 dicembre 2018, n. 145)***

La norma prevede la sostituzione del comma 548-*bis* dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il nuovo comma, rispetto al precedente, prevede che la facoltà riconosciuta alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché alle strutture sanitarie private accreditate appartenenti alla rete formativa di assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative coloro che, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica - medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi - regolarmente iscritti si siano utilmente collocati nella graduatoria separata in esito alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario, non sia più sottoposta al termine del 31 dicembre 2025. Pertanto, la norma introduce una fattispecie ordinaria e non più eccezionale. Inoltre, con la sostituzione del terzo periodo del medesimo comma 548-*bis*, si prevede che tale contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica e possa essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica, e non più soltanto per una volta come nella precedente formulazione.

ART. 15.***(Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero)***

Durante la pandemia da COVID-19 considerata la necessità di fronteggiare l'emergenza, l'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha consentito di far ricorso al reclutamento temporaneo di medici, infermieri, operatori socio sanitari ecc. in possesso di titoli conseguiti in Paesi dell'Unione Europea ed extraeuropei, ma non ancora riconosciuti validi per l'esercizio della relativa attività sanitaria in Italia da parte del Ministero della Salute secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di cui, appunto, ne è stata disposta la deroga con la predetta disposizione.



Il permanere della pandemia ha poi comportato la necessità sia di modificare ed integrare la stessa norma al fine di ampliarne la portata applicativa, sia di prorogarne la vigenza nel tempo.

Superata l'emergenza persiste la necessità di fronteggiare la carenza di personale sanitario e socio-sanitario presso le strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private. Pertanto il reclutamento temporaneo di operatori in possesso di titoli sanitari conseguiti all'estero, non riconosciuti per l'esercizio in Italia di una corrispondente Professione Sanitaria o di Oss, rappresenta ancora oggi un'opzione non rinunciabile, la quale, tuttavia, rispetto a quanto previsto dalla originale disposizione emergenziale, necessita ora di essere disciplinata compiutamente atteso il carattere quasi strutturale e di sistema che la misura ha acquisito con il decorrere del tempo.

In ragione del bene tutelato, cioè la salute dell'individuo, e tenuto conto che un professionista sanitario in Italia deve essere iscritto al corrispondente Ordine ed Albo professionale per esercitare la relativa attività, è necessaria la predisposizione di soluzioni idonee ed omogenee sul territorio nazionale che possano ovviare alle problematiche interpretative e applicative che si sono determinate in sede di attuazione della disposizione derogatoria.

Un nuovo disegno coerente e lineare che individui i soggetti coinvolti e le attività da compiere eviterà di incorrere in incertezze attuative ed inutili appesantimenti dell'azione amministrativa a vantaggio dei singoli operatori sanitari e degli enti che procederanno al reclutamento temporaneo di quest'ultimi.

Riprendendo nella sostanza quanto già disposto dall'articolo 6-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, al **comma 1** della disposizione, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, si consente l'esercizio temporaneo presso strutture sanitarie o socio sanitarie pubbliche o private o private accreditate, a coloro che intendono esercitare una professione sanitaria o l'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario di cui alla legge n. 43/2006, articolo 1, comma 2, in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero.

Prevedendo una doverosa compartecipazione delle istituzioni preposte, il comma 2 rimanda ad una intesa da definirsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano la definizione della disciplina per l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di cui al comma 1.

Allo scopo di evitare vuoti normativi il **comma 3** dispone un periodo transitorio di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione, durante il quale conserva la sua efficacia il sistema introdotto dall'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, come modificato dall'articolo 6-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105. Decorsi i primi 90 giorni necessari alla definizione dell'intesa e gli eventuali successivi 90 giorni utili alla predisposizione dei conseguenti atti attuativi, dovrà essere data applicazione al nuovo sistema di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, che determinerà la caducazione del precedente regime.

Il **comma 4** ripropone l'ultimo periodo della disposizione introdotta dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 (articolo di cui il comma successivo dispone l'abrogazione), secondo la quale la



disciplina dell'ingresso per lavoro in casi particolari e quella dell'ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati, poste rispettivamente dai richiamati articoli 27 e 27-*quater* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano al personale medico e infermieristico assunto presso strutture sanitarie o socio-sanitarie pubbliche o private, con contratto libero-professionale di cui all'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero con contratto di lavoro subordinato, entrambi di durata anche superiore a tre mesi e rinnovabili.

Il **comma 5** dispone l'abrogazione dell'articolo 4-*ter*, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge dalla legge 24 febbraio 2023, n.14 in quanto le disposizioni ivi previste devono considerarsi sostituite e assorbite da quelle contenute nell'articolo di legge proposto.

ART. 16.

(Disposizioni in materia di contrasto agli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario)

La proposta normativa è volta a rafforzare il sistema normativo penale posto a tutela del personale sanitario e socio-sanitario nonché del personale ausiliario nell'esercizio delle proprie funzioni o servizio o attività, in considerazione degli episodi di violenza più volte verificatisi nelle strutture sanitarie.

Più precisamente, la disposizione concerne il regime sanzionatorio previsto per il reato di lesioni personali posto in essere a danno del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività.

Fermo restando l'inasprimento del regime sanzionatorio stabilito per le lesioni gravi e gravissime di cui all'art. 583-*quater* c.p., la norma introduce altresì un innalzamento dei limiti edittali della pena prevista per le lesioni dalle quali non derivino gli effetti di cui all'articolo 583 c.p.

Si segnala, peraltro, che la proposta si pone in linea con la legge 14 agosto 2020, n. 113, la quale ha introdotto una disciplina sanzionatoria aggravata per le lesioni gravi e gravissime in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie (art. 583-*quater* comma 2 del codice penale) ed ha aggiunto nell'articolo 61 del codice penale la previsione di una nuova circostanza aggravante comune (n. 11-*octies*) per i delitti commessi in danno degli stessi professionisti, con violenza o minaccia, in presenza della quale, per effetto di quanto previsto dall'articolo 582 secondo comma c.p., i reati di lesioni e percosse a danno dei predetti soggetti sono sempre procedibili d'ufficio.



ART. 17.***(Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento)***

Il comma 1 consente di definire in acquiescenza ai sensi dell'articolo 1, commi 180 e 181, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della norma, gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero crediti non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023.

Il comma 2 estende la conciliazione agevolata di cui all'articolo 1, commi 206-211 della citata legge n. 197 del 2022 alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023, in luogo del 1° gennaio 2023, innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado.

Infine, il comma 3 consente, con riferimento agli avvisi di accertamento, agli atti di rettifica e liquidazione che siano stati definiti in acquiescenza nel periodo tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023 ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, di rideterminare gli importi dovuti in base alle disposizioni di cui ai commi 180 e 182 del citato articolo 1. A tal fine è necessaria un'istanza da parte del contribuente, entro il termine per il pagamento della rata successiva. Resta fermo il piano di pagamento rateale originario e sono, in ogni caso, rimborsabili o rideterminabili le maggiori sanzioni versate.

ART. 18.***(Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale)***

La disposizione precisa che, per accedere alla definizione prevista dall'articolo 1, comma 219, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), relativa alla regolarizzazione in caso di omesso o carente versamento delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché degli importi, anche rateali scaduti e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento, ovvero l'atto di intimazione, l'assenza della notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di intimazione debba riferirsi alla data di entrata in vigore della medesima legge 197 del 2022.

ART. 19.***(Modifica dei termini della regolarizzazione delle violazioni formali e del ravvedimento speciale)***

La disposizione modifica i termini previsti dall'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 per l'accesso ad alcune delle misure definitorie ivi previste. In particolare, con la lettera a) viene rinviato al 31 ottobre 2023, in luogo del 31 marzo 2023, il termine di versamento della prima rata previsto per la definizione delle violazioni di natura formale di cui al comma 167 del predetto articolo 1.



Con le disposizioni della lettera b) vengono invece modificati i termini per l'accesso al cd. "ravvedimento speciale" di cui all'articolo 1, comma 174, della legge n. 197 del 2022. In virtù della modifica, per eseguire il ravvedimento speciale è possibile versare la prima rata entro il 30 settembre 2023, anziché entro il 31 marzo 2023, e quelle successive entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sulle quali sono dovuti gli interessi del 2% annuo. Con la lettera c), sempre in relazione al ravvedimento speciale, è coerentemente modificato il comma 175, prevedendo che la regolarizzazione deve essere perfezionata, in luogo del 31 marzo 2023, entro la data del 30 settembre 2023 e da tale data, in caso di decadenza dalla rateazione, decorrono gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

ART. 20.

(Modifica dei termini in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione)

Le disposizioni del comma 1 modificano i termini previsti per la definizione agevolata delle controversie tributarie, la conciliazione agevolata e la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione.

Nello specifico, con riferimento alla definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui ai commi da 186 a 205 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, viene stabilito il nuovo termine del 30 settembre 2023, in luogo del precedente 30 giugno 2023, per la presentazione delle domande di definizione e per il pagamento di quanto dovuto o, in caso di rateazione delle somme, della prima rata. Di conseguenza, vengono ridefiniti i termini di versamento delle rate successive alla prima. **(lettere a e b).**

Viene altresì spostato al 10 ottobre 2023, dalla precedente data del 10 luglio 2023, il termine finale della sospensione del giudizio, eventualmente concessa dal giudice su richiesta del contribuente, entro il quale lo stesso contribuente ha l'onere di depositare in giudizio copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata della sospensione del giudizio, ai sensi del comma 197 **(lettera c).**

Inoltre, per le controversie definibili di cui al comma 199, sono sospesi per undici mesi, in luogo dei precedenti nove mesi, i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione, che scadono entro il 31 ottobre 2023, anziché il 31 luglio 2023 **(lettera d).**

È poi fissato al 30 settembre 2024, in luogo del 31 luglio 2024, il nuovo termine per la notificazione dell'eventuale diniego della definizione agevolata, di cui al comma 200 **(lettera e).**

Relativamente poi alla conciliazione agevolata delle controversie tributarie di cui ai commi da 206 a 212, la norma dispone che l'accordo conciliativo debba perfezionarsi entro il 30 settembre 2023, in luogo del precedente termine del 30 giugno 2023 **(lettera f).**

Con riferimento, infine, alle ipotesi di rinuncia agevolata ai giudizi tributari pendenti dinanzi la Corte di cassazione, in cui è parte l'Agenzia delle entrate e aventi ad oggetto atti impositivi, di cui ai commi da 213 a 218, la rinuncia



al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte perfezionatasi ai sensi del comma 215, deve avvenire entro il nuovo termine del 30 settembre 2023 e non più entro il 30 giugno 2023 (**lettera g**).

Il comma 2 interviene sull'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, fissando al 31 ottobre 2023 il nuovo termine entro cui l'Agenzia delle entrate è tenuta a depositare presso la cancelleria della Corte di cassazione l'elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione e sostituisce il riferimento all'articolo 291 del codice di procedura civile con quello corretto all'articolo 391 del codice di procedura civile.

ART. 21.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, commi 174, 176 e 179 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

La disposizione del comma 1 rende una interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di ravvedimento speciale, precisandone l'ambito applicativo. In particolare, viene chiarito che:

- a) sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelle definibili mediante la regolarizzazione delle violazioni formali, di cui all'articolo 1, commi da 166 a 173, della legge n. 197 del 2022;
- b) sono definibili con il ravvedimento speciale tutte le sanzioni regolarizzabili ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, riguardanti le violazioni commesse nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e nei periodi d'imposta precedenti. Restano esclusi dalla sanatoria i tributi per i quali manca una dichiarazione validamente presentata, perché omessa o non prevista dalle norme di riferimento.

Il comma 2 chiarisce che, ai fini dell'applicazione del comma 176 della legge 29 dicembre 2022, n. 197:

- a) sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all'articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 – per le quali, comunque, resta ferma la possibilità di utilizzare il ravvedimento ordinario ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
- b) sono regolarizzabili le violazioni relative ai redditi di fonte estera nonché le violazioni relative all'Imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE) e all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) che non siano rilevabili con i controlli di cui all'articolo 36-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973, anche se relativi ad attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio.

Il comma 3, attraverso una disposizione di interpretazione autentica, specifica che la definizione agevolata prevista dall'articolo 1, comma 179, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativamente ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023 si applica anche all'accertamento con



adesione - sempre che tale procedimento sia consentito ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 - relativo ai provvedimenti impositivi notificati dopo tale data ed emessi sulla base delle risultanze dei predetti processi verbali.

ART. 22.

(Modifiche alle disposizioni concernenti il contenzioso in materia tributaria)

L'articolo 158 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 prevede che il contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario, al pari delle altre imposte e spese menzionate dalla norma, è prenotato a debito (se a carico dell'amministrazione) nel processo "*in cui è parte l'amministrazione pubblica*". L'articolo 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 precisa che per "*amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito*" deve intendersi "*l'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico*".

L'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 16 del 2012, prevede che l'articolo 158 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 si applichi (anche) alle Agenzie fiscali.

La disposizione che si vuole introdurre estende all'Agenzia delle entrate-Riscossione la previsione del citato articolo 12, comma 5.

La modifica appare giustificata dalla natura dell'Agenzia delle entrate-Riscossione quale ente strumentale dell'Agenzia delle entrate (ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 193/2016) e Agente della riscossione nazionale delle entrate pubbliche (ex articolo 17 decreto legislativo n. 112/1999).

Restano in vigore le speciali disposizioni in materia, relative alla peculiare prenotazione a debito delle spese afferenti alle procedure esecutive poste in essere dall'agente della riscossione, come disciplinate dagli articoli 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

ART. 23.

(Causa speciale di non punibilità dei reati tributari)

Il comma 1 dispone che la corretta definizione delle violazioni tributarie e l'integrale pagamento delle somme dovute secondo le modalità e nei termini previsti dalle speciali procedure di cui all'articolo 1, commi da 153 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), comporta la non punibilità per i reati previsti agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 a condizione che le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello.

A tal fine, il comma 2 prevede che il contribuente dia immediata comunicazione all'autorità giudiziaria procedente dell'avvenuto versamento delle somme dovute o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata e, contestualmente, informi l'Agenzia delle entrate dell'invio della



predetta comunicazione all'Autorità giudiziaria, indicando i riferimenti del relativo procedimento penale.

La ricezione delle predette comunicazioni comporta, ai sensi del comma 3 la sospensione del procedimento penale fino al momento in cui il giudice è informato dall'Agenzia delle entrate della corretta definizione della procedura e dell'integrale versamento delle somme dovute o, al contrario, della mancata definizione della procedura oppure della decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione.

Il comma 4 dispone che durante il periodo della sospensione possono comunque essere assunte le prove nei casi previsti dall'articolo 392 del codice di procedura penale.

ART. 24.
(Disposizioni finanziarie)

L'articolo reca le disposizioni finanziarie.

ART. 25.
(Entrata in vigore)

Reca l'entrata in vigore del decreto.



RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Capo I**Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale****ART. 1****(Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas)**

Il **comma 1** estende al secondo trimestre 2023 le disposizioni di rafforzamento del bonus sociale per i clienti di energia elettrica e gas in condizioni di disagio economico.

Considerata la soglia ISEE di 15.000 euro all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la riduzione del bonus sociale per i clienti con ISEE tra 12.000 euro e 15.000 euro applicata in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 18, della medesima legge, nonché il percorso di progressivo azzeramento delle aliquote negative della componente tariffaria UG_{2C} applicata agli scaglioni di consumo di gas naturale fino a 5000 mc/anno, il finanziamento delle componenti di compensazione integrativa (CCI) dei bonus sociali per elettricità e gas comporta un onere, per il II trimestre 2023, stimato in **400 milioni di euro** (complessivamente tra i due settori e incluso il "bonus base" elettrico).

Tale importo è stato stimato tenendo conto degli elementi di seguito:

A. Settore elettrico

Il prezzo medio assunto come riferimento (previsione di prezzo per il cliente domestico tipo a 3 kW, 2700 kWh/anno assunta a metà marzo) era di 27 c€/kWh nel II trim 2023.

La spesa unitaria del cliente di riferimento con bonus "rafforzato" è di 14 c€/kWh.

Il bonus base per il cliente domestico tipo elettrico è di 149,65 €/anno, che corrisponde per un trimestre a 37,41 €/trim.

Secondo il metodo descritto nella relazione tecnica alla delibera 735/2022, la compensazione integrativa (CCI) risulta di 42,36 €.

La platea di beneficiari stimata è di 2,82 M di beneficiari nelle classi A,B,C + 1,45 M di beneficiari in classe D (ovvero con ISEE superiore a 9.530 euro, a cui il bonus si applica in misura ridotta all' 80% del bonus "pieno" applicato sotto la soglia di 9.530 euro – riferimenti delibera ARERA 13/2023).

Usando come riferimento il cliente domestico tipo elettrico, la stima degli oneri per il bonus sociale elettrico nel II trim 2023 è di **318 M€**, come somma di 149 M€ per Bonus Base (BB) + 169 per compensazione integrativa (CCI)

B. Settore gas

Il prezzo medio assunto come riferimento (previsione di prezzo per il cliente domestico tipo gas con 1.400 smc/anno assunta a metà marzo) era di 103 c€/smc nel II trim 2023.

La spesa unitaria del cliente di riferimento con bonus "rafforzato" è di 73 c€/smc.

Il bonus base per il cliente domestico tipo gas è di 109,50 €/anno, che corrisponde per un trimestre a 27,38 €/trim.

Secondo il metodo descritto nella relazione tecnica alla delibera 735/2022, la compensazione integrativa (CCI) risulta di 2,62 €.



La platea di beneficiari stimata è di 1,75 M di beneficiari nelle classi A,B,C + 1,20 M di beneficiari in classe D (ovvero con ISEE superiore a 9.530 euro, a cui il bonus si applica in misura ridotta all' 80% del bonus "pieno" applicato sotto la soglia di 9.530 euro – riferimenti delibera ARERA 13/2023).

Usando come riferimento il cliente domestico tipo gas, la stima degli oneri per il bonus sociale gas nel II trim 2023 è di **81 M€**, come somma di 74 M€ per Bonus Base (BB) + 7 per compensazione integrativa (CCI).

Il **comma 2** prevede che vengano rideterminate, dal secondo trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, le agevolazioni tariffarie previste per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, sulla base dell'indicatore ISEE pari a 30.000 euro, nel limite di 5 milioni di euro. L'onere è stimato prudenzialmente, complessivamente per bonus elettricità e gas, come segue:

- 3 milioni di euro per II trimestre 2023;
- 2 milioni di euro per un effetto di trascinamento per il "bonus base" per i restanti trimestri.

Il **comma 3** dispone che all'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 405 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio della CSEA. Tale onere è compatibile con le disponibilità residue degli stanziamenti autorizzate con la legge di bilancio per il 2023, in particolare per la finalità del rafforzamento del bonus sociale; ciò alla luce della circostanza che le stime per la legge di bilancio 2023 erano state effettuate in un contesto di prezzi più elevati di quelli che è stato possibile apprezzare negli ultimi giorni del 2022, quando è stata adottata la deliberazione ARERA 735/2022 e che a fine novembre 2022 sono stati resi disponibili dal Sistema informativo integrato i dati di consumo annuo dei titolari di bonus, che sono stati pubblicati nel documento per la consultazione ARERA 646/2022 e che sono stati utilizzati per la revisione dei consumi di riferimento dei diversi profili di riferimento dei titolari di bonus gas.

ART. 2

(Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il secondo trimestre dell'anno 2023)

La disposizione, al **comma 1**, proroga la riduzione dell'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali anche al secondo trimestre 2023.

Per quanto riguarda gli usi civili, con la disposizione in esame si intende ridurre al 5% l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano, per un periodo di 3 mesi (aprile - giugno 2023), indipendentemente dallo scaglione di consumo.

Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione delle aliquote, si utilizzano i dati sui consumi delle famiglie del 2021 (fonte Istat), aggiornati al 2022 mediante le variazioni indicate nei documenti programmatici.

Applicando le variazioni di aliquote ai suddetti consumi e tenendo conto che il secondo trimestre incide per circa il 19,98% sul totale annuo in termini di consumi (quota stimata sui consumi 2022, ultimi dati disponibili), si ottiene la variazione di gettito relativa ai consumi delle famiglie (467,27 milioni di euro).

Per tenere conto di tutti gli usi civili e non solo per quelli dei consumi delle famiglie, si incrementa la variazione di gettito delle sole famiglie di una percentuale pari al 5% che rappresenta il peso degli altri usi civili rispetto a quello delle famiglie. Pertanto, gli effetti



complessivi di tutti gli usi civili (famiglie e altri usi civili) sono pari a 490,64 milioni di euro nel secondo trimestre 2023.

Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione dell'aliquota IVA per gli usi industriali, sono stati utilizzati i consumi derivanti dai dati Dogane 2021.

A tali consumi è stato applicato un prezzo medio stimato per il 2022 e, inoltre, si è tenuto conto che il peso del II trimestre sia pari al 25% dell'intero anno.

Applicando una variazione di 17 punti percentuali alla spesa del primo trimestre e tenendo conto che la maggioranza delle imprese possono detrarre l'IVA sugli acquisti, con effetti neutrali in termini finanziari, la stima degli effetti negativi sul gettito è limitata unicamente ai casi degli operatori che non detraggono l'IVA sugli acquisti in tutto o in parte (ad esempio i soggetti in regime forfetario, gli operatori in settori esenti, ecc.). Ai fini della quantificazione, è stata calcolata la percentuale media di indetraibilità sull'intera platea degli operatori con partita IVA e sono stati stimati gli effetti complessivi in termini di perdita di gettito IVA per gli usi industriali in 33,70 milioni di euro.

La variazione di gettito IVA complessiva relativa agli usi civili e agli usi industriali risulta pertanto stimata in 524,34 milioni di euro nel secondo trimestre 2023.

La disposizione prevede, inoltre, al **comma 2**, la riduzione dell'aliquota IVA dal 22% al 5% per le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi, in relazione al secondo trimestre 2023.

Ai fini della stima della misura, si utilizza il dato, di fonte GSE, dell'energia termica erogata in Italia tramite reti di teleriscaldamento per riscaldamento e fornitura di acqua calda igienico sanitaria, nell'anno 2021. Tale energia termica risulta pari 10 TWh, di cui 6,5 TWh erogati ad uso residenziale e il rimanente ad uso terziario ed industriale.

L'applicazione dell'IVA al servizio di teleriscaldamento ad uso residenziale è regolata dal D.P.R. n. 633 del 1972, che prevede l'applicazione dell'aliquota del 10% alle forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili oppure da impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria del 22.

Si assume il prezzo medio dell'energia termica erogata tramite reti di teleriscaldamento pari 191 €/MWh. Tale prezzo è stato individuato da ARERA nella Delibera 547/2022/R/tlr "Indagine conoscitiva in materia di prezzi e di costi del servizio di teleriscaldamento".

Inoltre, si ipotizza che l'energia termica fornita alle utenze residenziali assoggettabili all'aliquota del 10% ammonti a 4,68 TWh, mentre i restanti 1,82 TWh sono riferiti ad utenze assoggettabili all'aliquota del 22%.

Con buona approssimazione, si può affermare che nel secondo trimestre 2023 vengano consumati 0,7 TWh per uso domestico su 6,5 TWh e che, pertanto, 0,504 TWh siano attualmente sottoposti ad IVA con aliquota pari al 10% e 0,196 TWh siano sottoposti ad IVA con l'aliquota del 22%. Si ottiene un gettito IVA attuale pari a $0,504 * 1.000.000 * 191 * 0,10 + 0,196 * 1.000.000 * 191 * 0,22 = 17.862.320$ euro. Il gettito IVA determinato dall'applicazione della misura di cui trattasi è pari a $0,7 * 1.000.000 * 191 * 0,05 = 6.685.000$ euro.

Pertanto, si stima, facendo la differenza tra i due valori, che gli effetti di gettito della misura siano 11,18 milioni di euro nel 2023.



La disposizione, al **comma 2**, prevede inoltre che la riduzione dell'aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas nel secondo trimestre del 2023 si estenda anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un "Contratto servizio energia".

Ai fini della stima degli effetti finanziari, dalla Relazione sulla situazione energetica nazionale nel 2020 del MITE risulta che il consumo di energia prodotta con gas naturale delle famiglie per l'anno 2020 è pari a 15.209.000 tep. Si trasforma, tramite il fattore di conversione, pari a 882 mc/tep, tale consumo di energia nel quantitativo di gas naturale impiegato, che risulta pari a 13.414.338.000 mc. Moltiplicando tale quantitativo per il prezzo unitario, che si stima pari a 0,835182 €/mc, si ricava una spesa per le famiglie pari a 11.200 milioni di euro. Al fine di considerare anche l'ammontare dei consumi di gas naturale degli altri soggetti che non possono detrarre l'IVA, in assenza di dati puntuali, si è maggiorato del 5% l'importo della spesa delle famiglie. La spesa maggiorata risulta pari a 11.760 milioni di euro. Stimando che l'1,3% di tale spesa sia attribuibile al gas naturale impiegato per la produzione di energia termica con impianti sulla base di "contratti servizio energia", la relativa spesa risulta pari a 152,88 milioni di euro. Ripartendo tale spesa sui trimestri e in base alla stagionalità e depurandola dell'IVA, a seguito della diminuzione dell'aliquota IVA dal 22% al 5%, per il periodo aprile-giugno 2023, si stimano effetti finanziari negativi, per l'anno 2023, di 4,26 milioni di euro.

Pertanto, gli effetti finanziari negativi complessivamente derivanti dai commi 1 e 2 dell'articolo in esame sono valutati in 539,78 milioni di euro per l'anno 2023.

Il comma 3 dispone che alla copertura dei commi 1 e 2 si provvede ai sensi dell'articolo 24.

Il comma 4 dispone che ARERA provvede a mantenere azzerate per il II trimestre 2023 le aliquote degli oneri generali di sistema gas nel corso del II trimestre 2023, inclusa la componente tariffaria UG_{2C} per il mese di aprile 2023. Tale componente, applicata agli scaglioni di consumo fino a 5000 mc/anno, ha assunto fino al I trimestre 2023 un valore negativo a parziale compensazione del prezzo del gas.

In relazione alla stima dei consumi previsti per il II trimestre 2023 l'onere massimo di tale misura è stimato pari a **280 milioni di euro**, come somma di **160 milioni di euro** per l'applicazione della componente negativa UG_{2C} ai consumi del mese di aprile 2023 e di **120 milioni di euro** per il mantenimento per l'intero secondo trimestre 2023 delle aliquote azzerate degli altri oneri generali gas.

In particolare l'onere per la componente tariffaria negativa UG₂ (applicata ai consumi gas fino a 5.000 Smc/anno) nel mese di aprile è stimato sulla base di consumi, nel solo mese di aprile per tali scaglioni di consumo, per 1,4 miliardi di Smc. A tali volumi si applica, limitatamente al mese di aprile, un'aliquota di -11,3 centesimi/Smc, mentre nel primo trimestre 2023 si è applicata un'aliquota di -32,3 centesimi/Smc per tutti i mesi del trimestre.

Il comma 5 dispone che agli oneri derivanti dal comma 4, valutati in 280 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 24 e che tale importo sia trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 30 giugno 2023.



ART. 3***(Contributo in quota fissa in caso di prezzi gas elevati)***

Il **comma 1** prevede che, nelle more della definizione di misure pluriennali da adottare in favore delle famiglie, da finanziare nell'ambito del RepowerEU, da ottobre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, possa essere erogato un contributo a parziale compensazione delle spese di riscaldamento attraverso la bolletta elettrica del nucleo familiare presso l'abitazione di residenza (esclusi i clienti titolari di bonus sociale elettrico). Tale contributo si applica solo nei mesi invernali in cui il prezzo del gas naturale all'ingrosso superi una soglia prefissata, pari a 45 euro/MWh (su base mensile). L'utilizzo dell'utenza elettrica permette di identificare l'abitazione di residenza (informazione non disponibile per le utenze gas) e di rendere il contributo indipendente dall'effettiva modalità di riscaldamento (a gas, elettrico, con altri materiali combustibili); in tal modo, non si determinano distorsioni rispetto a una specifica modalità o a un determinato combustibile.

Il **comma 3**, per le finalità di cui al presente articolo, autorizza la spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, cui si provvede ai sensi dell'articolo 24.

ART. 4***(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)***

Comma 1. La disposizione prevede che le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 30 giugno 2023 nelle more della definizione di misure pluriennali di sostegno alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Comma 2. La disposizione prevede che alle imprese a forte consumo di energia sia riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. La medesima disposizione prevede, altresì, che il predetto credito d'imposta sia riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel secondo trimestre 2023 calcolata con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica – ed è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, in coerenza con la relazione tecnica alla norma originaria, si utilizzano i consumi energetici trimestrali delle imprese energivore pari a circa 16,5645 milioni di MWh (fonte ARERA). Moltiplicando i predetti consumi per il prezzo unico nazionale si ricava una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di energia elettrica, compresa quella da esse prodotta e consumata, nel secondo trimestre 2023, pari a 2.153,38 milioni di euro (2.153,38 milioni di euro=16,5645 milioni di MWh*130 euro/MWh). Applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di energia elettrica la



percentuale del 20 per cento, si stima che la disposizione normativa determini, per l'anno 2023, effetti finanziari negativi di gettito pari a 430,68 milioni di euro.

Comma 3. La disposizione prevede a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei nel secondo trimestre 2023, a condizione che il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, sulla base delle informazioni fornite dall'ARERA, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di energia elettrica nel secondo trimestre 2023 di circa 3,83 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese in esame pari a circa 29,43 milioni di MWh per il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN) che è stimato, per il secondo trimestre 2023, pari a 130 euro/MWh (3,83 miliardi di euro= 29,43 milioni di MWh* 130 euro/MWh). Moltiplicando la percentuale a cui è commisurato il credito di imposta pari al 10 per cento per l'intero ammontare della predetta spesa, si stimano, per l'anno 2023, effetti finanziari negativi pari a 382,59 milioni di euro.

Comma 4. La disposizione prevede che alle imprese a forte consumo di gas naturale sia riconosciuto un credito d'imposta nella misura 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, in coerenza alla relazione tecnica alla norma originaria, si utilizzano i consumi di gas naturale del settore industriale, impiegati in usi energetici - Stato dei servizi 2021. Tale consumo risulta pari a 18,9 miliardi di Smc/anno e, quindi, per il secondo trimestre 2023, pari a 4,725 miliardi di Smc. Si ipotizza prudenzialmente che tali consumi afferiscano completamente ad imprese a forte consumo di gas naturale. Pertanto, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale, relativi al secondo trimestre 2023, pari a 2,15 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese energivore per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh, che si assume pari a 43 €/MWh. Applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 20 per cento, si stima che la disposizione normativa determini, per l'anno 2023, effetti finanziari negativi di gettito pari a 429,62 milioni di euro.

Comma 5. La disposizione prevede che alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale sia riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati



energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari ascrivibili alla norma, tenuto conto che la relazione tecnica alla norma relativa al contributo riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, già tiene conto prudenzialmente di tutti i consumi di gas del settore produttivo ricavati dalla relazione annuale dell'ARERA - Stato dei servizi 2021, si stima che i consumi di gas naturale da parte delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale sia pari, su base annua, a 7,755 miliardi di Smc. Ipotizzando un consumo di gas naturale nel secondo trimestre 2023 pari al 15% del consumo annuo, si stima un consumo nel predetto trimestre pari a 1,163 miliardi di mc. Pertanto, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, nel secondo trimestre 2023, pari a 528,85 milioni di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici relativi al secondo trimestre 2023 delle imprese di cui trattasi per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh di gas naturale, che si è assunto pari a 43 €/MWh. Pertanto, applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 20 per cento, si stima che la disposizione normativa determini, per l'anno 2023, effetti finanziari negativi di gettito pari a 105,77 milioni di euro.

Comma 6. La disposizione prevede che, ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 5, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca nel primo e nel secondo trimestre del 2023 di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre del 2023. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore. Tale comma non determina effetti finanziari.

Comma 7. La disposizione prevede che i crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 siano utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. Tale comma non determina effetti finanziari.

Comma 8. La norma prevede che i crediti d'imposta di cui trattasi siano cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto



dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Tale comma non determina effetti finanziari.

Comma 9. La norma quantifica gli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.348,66 milioni di euro per l'anno 2023, cui si provvede ai sensi dell'articolo 24.

Comma 10. La disposizione prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il comma in esame non determina effetti finanziari.

ART. 5

(Disposizioni in materia di contributo di solidarietà temporaneo)

La proposta intende escludere, per la determinazione del reddito relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 ai fini del contributo di solidarietà, la distribuzione o comunque l'utilizzo di riserve accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali. Nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 devono parimenti essere esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di imposta.



Ai fini della stima, sono stati considerati i dati contenuti nelle dichiarazioni Redditi Società di capitali interessate dalla norma (anni d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021), sterilizzando il reddito imponibile dai valori dei decrementi delle Riserve in sospensione d'imposta indicati nel campo RS140 col. 3.

La platea dei soggetti sui quali è stata calcolata la stima corrisponde a quella considerata ai fini della valutazione della misura originaria che ha introdotto il prelievo in esame - art. 1 commi 115-119 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023). Su tale platea si è rilevato che al 31 dicembre 2021 le riserve in sospensione d'imposta ammontano a circa 5,1 miliardi di euro, con utilizzi nelle annualità 2018-2021 in media pari a circa 103 milioni di euro (2% del totale). In un'ottica di estrema prudenza e in assenza dei dati dichiarativi relativi all'utilizzo delle suddette riserve nel 2022, si è ipotizzato che in tale annualità l'utilizzo delle riserve in sospensione sia pari al 30% del loro ammontare complessivo con una riduzione della base imponibile del contribuente pari a circa 1,6 miliardi di euro.

Alla luce di tale ipotesi, si stima che la misura determini una riduzione di gettito del contributo straordinario di circa 404 milioni di euro nel 2023.

Alla copertura degli oneri, valutati in 404 milioni di euro per l'anno 2023, previsti dall'articolo in esame si provvede ai sensi dell'articolo 24.

ART. 6

(Tassazione agroenergia)

Comma 1. Al fine di stimare gli oneri derivanti dalla disposizione che modifica l'articolo 1, comma 423, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono stati presi in considerazione gli impianti di biogas in esercizio a novembre 2022 sulla base dei dati pubblicati dal GSE. A partire da tali dati, è stato valutato di non considerare gli impianti di dimensione superiore a 1 MW in quanto sicuramente non di proprietà di aziende agricole che adottano il regime forfettario mentre sono stati inclusi, in via prudenziale, tutti i 1.750 impianti di potenza fino ad 1 MW anche se molti di questi impianti sono al di fuori del regime sopracitato.

A partire dalla potenza installata relativamente a tali 1.750 impianti, è stata calcolata la produzione annuale al netto della franchigia prevista dalla norma e adottando un numero medio di ore di funzionamento annuali posto pari a 7.400, quantitativo basato sui dati di letteratura e al netto delle quantità dedicate ai servizi ausiliari che il GSE decurta in automatico.

Sulla produzione annuale è stata applicata la quota forfettaria del 25% previsto dal citato comma 423 della Legge 266/2005 e l'imponibile è, quindi, desunto applicando il valore medio dell'energia ceduta nell'anno fiscale di riferimento.

Il costo dell'intervento deriva, quindi, dalla differenza tra il gettito IRPEF/IRES e IRAP atteso per l'anno 2022 e il gettito conseguente all'applicazione del tetto di 120 euro MWh introdotto dall'emendamento in questione. Il gettito atteso nell'anno 2022 a normativa vigente è stato stimato adottando il valore medio dell'energia registrato nel 2021 e pari a 125,06 euro MWh.



Valore energia	Imponibile	IRPEF/IRES	IRAP	TOTALE
Media 2015-2020	52.123.937	22.406.193	2.032.834	24.439.027
Media 2017-2019	58.026.356	24.944.233	2.263.028	27.207.261
Media 2018	64.127.307	27.567.642	2.500.965	30.068.607
Media 2021	129.539.024	55.694.680	5.052.022	60.746.702
Tetto euro 120	124.297.800	53.440.954	4.847.614	58.288.568

Il costo dell'intervento normativo può, pertanto, essere stimato, in via estremamente prudentiale, in circa 2,456 milioni di euro.

Si riportano, di seguito, gli effetti finanziari di cassa ascrivibili alla proposta emendativa in esame.

	2023	2024	Dal 2025
Irpef/Ires	-3,94	1,69	0
Irapp	-0,38	0,17	0
Totale	-4,32	1,86	0

Il **comma 2** dispone che agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4,32 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

ART. 7

(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico)

La misura dispone che - ai fini della determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico - si considera ammessa anche la parte di spesa a fronte della quale sia concesso un contributo dalle Regioni e dalle Province autonome.

Viene anche previsto che la somma dell'agevolazione fiscale e del contributo non deve eccedere il 100% della spesa ammissibile all'agevolazione o al contributo e che la misura sia applicabile ai contributi istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed erogati negli anni 2023 e 2024.

Sotto il profilo strettamente finanziario, alla misura in esame non si ascrivono maggiori oneri rispetto alle previsioni di Bilancio in quanto in sede di valutazione degli effetti delle agevolazioni in esame è stato considerato sempre in un'ottica prudentiale l'intero ammontare della spesa relativa agli interventi di risparmio energetico.

Capo II

Disposizioni in materia di salute

ART. 8

(Contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi



medici)

Il **comma 1** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con dotazione pari a **1.085 milioni di euro per l'anno 2023**, diretto a far fronte a quota parte degli oneri a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici a seguito del superamento del tetto della spesa per dispositivi medici, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

In particolare, si fa presente che il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, ha certificato il superamento dei tetti di spesa per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ponendo a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici un onere complessivo pari a circa 2.086 milioni di euro. Successivamente, ciascuna regione e provincia autonoma ha emanato il provvedimento diretto a ripartire l'onere complessivo tra le singole aziende fornitrici di dispositivi medici, le quali avrebbero dovuto versare gli importi dovuti in favore delle regioni entro il 14 gennaio 2023.

L'articolo 1 del decreto-legge 4/2023 (trasfuso nell'articolo 4, comma 8-bis del decreto-legge 198/2022, in sede di conversione di tale decreto) ha differito il termine per il versamento al 30 aprile 2023. Ora con la norma in oggetto si prevede che il bilancio dello Stato si faccia carico di una quota del suddetto importo di 2.086 milioni di euro, pari complessivamente a **1.085 milioni di euro, pari al 52% del totale**.

Il **comma 2** individua il riparto tra le regioni del contributo statale, prevedendo altresì che il suddetto contributo possa essere utilizzato per garantire l'equilibrio di bilancio del servizio sanitario regionale per l'anno 2022.

Conseguentemente, il **comma 3** prevede che le aziende fornitrici di dispositivi medici erogino alle regioni la restante quota del **48% a loro carico**, entro il 30 giugno 2023. La possibilità di erogare un importo ridotto è riservata esclusivamente alle aziende che non hanno attivato contenzioso avverso il citato decreto interministeriale del 6 luglio 2022 e i relativi provvedimenti regionali o che avendolo già attivato, vi rinuncino. Per le altre aziende resta l'obbligo del pagamento degli importi integrali come determinati dal citato decreto interministeriale del 6 luglio 2022 e conseguenti provvedimenti regionali.

Il **comma 5**, di natura ordinamentale, introduce misure di controllo e di monitoraggio in merito alla corretta compilazione della fattura elettronica dei dispositivi medici, con particolare riferimento agli obblighi richiamati nel **comma 4**.

In fine, il **comma 6** stabilisce che per esigenze di liquidità connesse all'assolvimento dell'obbligo di ripiano di cui al comma 3 del presente articolo e nel rispetto delle condizioni, dei requisiti e delle risorse finanziarie disposti a legislazione vigente, le piccole e medie imprese possono richiedere finanziamenti a banche e altri intermediari finanziari suscettibili di essere assistiti, previa valutazione del merito di credito, dalla garanzia prestata dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Agli oneri di cui al comma 1 pari a 1.085 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 24.



ART. 9***(Iva su payback dispositivi medici)***

Il **comma 1** prevede che, in relazione ai versamenti effettuati dalle aziende produttrici di dispositivi medici alle regioni, le aziende possono portare in detrazione l'IVA determinata scorrendo la medesima dall'ammontare dei versamenti effettuati.

La disposizione, al **comma 2**, disciplina anche le modalità di effettuazione della variazione in diminuzione (da quale momento può essere effettuata e quali sono gli obblighi contabili) e gli effetti del pay back ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP. Infine, viene anche previsto al comma 3 che le aziende fornitrici di dispositivi medici emettano un apposito documento contabile da conservare ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel quale sono indicati gli estremi dei provvedimenti regionali e provinciali da cui deriva l'obbligo del ripiano del superamento del tetto di spesa.

Sulla base delle informazioni acquisite dagli operatori del settore con riferimento ai versamenti sostanzialmente ancora da effettuare, la misura (commi 1 e 2) chiarisce che i comportamenti messi in atto dai soggetti interessati dalla disposizione già sono coerenti con la normale applicazione delle norme che regolano il funzionamento dell'imposta sul valore aggiunto e in termini di deducibilità dei versamenti ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP.

Con riferimento alla disposizione di cui al **comma 3**, la stessa non determina effetti trattandosi di un intervento procedurale.

Nel complesso, la misura in esame non comporta variazioni rispetto al gettito iscritto nelle previsioni di Bilancio.

ART. 10***(Disposizioni in materia di appalto, di reinternalizzazione dei servizi sanitari e di equità retributiva a parità di prestazioni lavorative, nonché di avvio di procedure selettive comprensive della valorizzazione dell'attività lavorativa già svolta)***

Il presente articolo non comporta nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, i **commi 1 e 2** prevedono la possibilità di affidamento a terzi dei servizi medici ed infermieristici, correlandola allo stato di necessità e urgenza e solo in caso di verificata impossibilità di ricorrere a personale già in servizio o a personale assumibile per concorso o in quanto idoneo in graduatorie concorsuali in vigore. I predetti commi pongono inoltre limiti temporali all'affidamento, condizioni di professionalità a tutela della salute pubblica e tutela delle condizioni orarie di lavoro.

Il **comma 3** rimette ad un decreto del Ministero della salute, sentita l'ANAC, l'elaborazione di linee guida recanti le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici oggetto di affidamento. I commi 4 e 5 hanno natura ordinamentale.

Il **comma 4** dispone che la stazione appaltante, nella decisione di contrarre, motivi espressamente sulla osservanza delle previsioni e delle condizioni di cui sopra, e il **comma 5** prevede che l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 costituisca valutazione ai fini della responsabilità del dirigente della struttura sanitaria appaltante il servizio per danno erariale.



Al **comma 6** si stabilisce che chi abbia interrotto volontariamente il rapporto di lavoro dipendente con una struttura sanitaria pubblica per prestare la propria attività presso un operatore economico privato che fornisce i servizi di cui ai commi precedenti in regime di esternalizzazione, non possa chiedere successivamente la ricostituzione del rapporto di lavoro. Tali disposizioni, definendo le modalità di utilizzo dei predetti servizi, rivestono carattere ordinamentale e non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, il **comma 7** disciplina la reinternalizzazione di servizi appaltati. La disposizione non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni precedentemente esternalizzate da parte delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale avvengono in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e nei limiti previsti dall'articolo 11, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, in materia di spesa di personale.

ART. 11

(Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive e anticipo dell'indennità nei servizi di emergenza-urgenza)

I **commi 1 e 2** consentono, per l'anno 2023, agli enti del SSN di ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del CCNL dell'Area sanità del 19 dicembre 2019, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, può essere aumentata fino a 100 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, per il personale medico e fino a 50 euro per il personale infermieristico, per le prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del CCNL – triennio 2019-2021 relativo al personale del comparto sanità purché nel limite del maggior finanziamento complessivo stabilito dal presente articolo in misura pari a 70 milioni di euro comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, ripartito fra personale medico e infermieristico e fra le regioni e le province autonome nella tabella B a cui accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. La norma prevede, pertanto, una flessibilità nella definizione della tariffa – che può essere ridefinita nella misura massima di 100 euro per il personale medico e di 50 euro per il personale infermieristico – che consente il rispetto del tetto di spesa complessivo di **70** milioni di euro.

Il **comma 3** integra le risorse di cui all'articolo 1, comma 526 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 di 100 milioni di euro complessivi per il periodo dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023 per la definizione della specifica indennità ivi prevista.

Il **comma 4** dispone che agli oneri complessivi derivanti dai predetti commi, pari a **170** milioni di euro annui per l'anno 2023, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che è corrispondentemente incrementato. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 24.



ART. 12**(Misure per il personale dei servizi di emergenza-urgenza)**

Il **comma 1** reca misure volte a consentire la partecipazione del personale medico che abbia maturato una specifica esperienza presso i servizi di emergenza urgenza del SSN ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione. Tale norma ha contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni di cui ai **commi 2 e 3** consentono ai medici in formazione specialistica di assumere incarichi libero professionali anche di collaborazione coordinata e continuativa presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del SSN per un massimo di 8 ore settimanali con un compenso orario pari a 40 euro lordi comprensivi di tutti gli oneri. Rimanendo fermo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 gli incarichi in parola possono essere conferiti solo nel rispetto dei limiti di spesa ivi contemplati e pertanto non comportano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 4**, specificando che l'attività svolta ai sensi del comma 3 è valutabile nell'ambito del curriculum formativo e professionale ai fini dei concorsi, riveste carattere ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5** consente al personale dipendente e convenzionato operante presso i servizi di emergenza urgenza del SSN in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno ad orario parziale, previa autorizzazione dell'amministrazione. La disposizione non comporta oneri neanche sotto il profilo pensionistico in quanto il riconoscimento del relativo trattamento avviene esclusivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

Comma 6. Ai fini della quantificazione degli oneri finanziari della presente disposizione, sulla base della distribuzione per età e anzianità della categoria dei dipendenti del SSNA, sono state determinate le uscite per pensionamento a normativa vigente e variata con i relativi oneri.

Si stima che i soggetti che lavorano stabilmente nelle strutture di pronto soccorso siano complessivamente circa 49 mila.

Tenuto conto della limitazione del campo di applicazione ai pensionamenti decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2032 e ipotizzando che:

- la distribuzione di età, anzianità e regime di liquidazione dei beneficiari sia analoga a quella dei dipendenti del SSNA;
- la retribuzione media annua imponibile sia di circa 51.000 euro;
- venga riconosciuto a tutti un incremento dell'età anagrafica di 24 mesi.

Di seguito si stimano gli effetti finanziari connessi all'applicazione della disposizione.



Anno	Oneri (in milioni di euro)
2023	0,06
2024	0,2
2025	0,4
2026	0,7
2027	1,1
2028	1,7
2029	2,3
2030	3,2
2031	4,0
dal 2032	5,1

Il **comma 7** dispone che agli oneri derivanti dal comma 6, valutati in 60.000 euro per l'anno 2023, 200.000 euro per il 2024, 400.000 euro per il 2025, 700.000 euro per il 2026, 1.100.000 euro per il 2027, 1.700.000 euro per il 2028, 2.300.000 euro per il 2029, 3.200.000 euro per il 2030, 4.000.000 euro per il 2031 e 5.100.000 euro annui a decorrere dal 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

ART. 13

(Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43)

Il presente articolo sostituisce il vigente articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, prevedendo che agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio non si applichino fino al 31 dicembre 2025 le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Dispone altresì un monitoraggio da parte del Ministero della salute delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato che il predetto Ministero condurrà nell'ambito delle ordinarie attività di monitoraggio del funzionamento del SSN.

Trattandosi di disposizioni ordinamentali dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



ART. 14

(Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Il presente articolo modifica il vigente articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 rendendo permanente la possibilità da parte degli enti del SSN e delle strutture accreditate, appartenenti alla rete formativa di assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale, i medici specializzandi che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547.

Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che la misura ivi prevista trova attuazione nei limiti delle disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti per gli enti destinatari dalla normativa vigente.

ART. 15

(Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero)

Il comma 1 consente, fino al 31 dicembre 2025, l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, dell'attività lavorativa -in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206- a coloro che intendono esercitare presso strutture sanitarie o socio sanitarie pubbliche o private o private accreditate, una professione sanitaria o l'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero.

Il comma 2 rinvia ad un'intesa in Conferenza Stato-regioni la disciplina per l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di cui trattasi ed il comma 3 dispone che, nelle more della predetta intesa, trovino temporanea applicazione le disposizioni recate all'articolo 6-bis del decreto-legge del 23 luglio 2021, n. 105, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Il **comma 4** ripropone il contenuto dell'ultimo periodo dell'articolo 4-ter, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 198 del 2022 che estende l'applicazione della disciplina dell'ingresso per lavoro in casi particolari e quella dell'ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati al personale medico e infermieristico assunto presso le strutture sanitarie o socio sanitarie pubbliche o private.

Trattandosi di disposizioni ordinamentali, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Il comma 5 dispone l'abrogazione dell'articolo 4-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 in quanto le disposizioni ivi previste devono considerarsi sostituite e assorbite da quelle contenute nel presente articolo.



ART. 16***(Disposizioni in materia di contrasto agli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario)***

La disposizione ha ad oggetto il regime sanzionatorio del reato di lesioni personali nei confronti del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività.

Pertanto, data la natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo III**Misure in materia di adempimenti fiscali****ART. 17*****(Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento)***

Per stimare gli effetti finanziari delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, conformemente a quanto previsto nelle relazioni tecniche di accompagnamento di disposizioni normative analoghe di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 119 del 2018, e all'articolo 1 commi da 179 a 185 della legge n. 197 del 2022, si confrontano il tasso di acquiescenza e quello di adesione medi con la propensione alla definizione degli atti potenzialmente coinvolti dalla norma in esame. Il tasso di acquiescenza e quello di adesione medi si utilizzano per stimare l'importo complessivamente riscuotibile a cui si rinuncia (ossia una quota delle sanzioni); la propensione alla definizione si utilizza per stimare le maggiori entrate derivanti dalla definizione (a cui vanno aggiunti interessi e sanzioni ridotte, come stabilito dalla disposizione).

Atteso che l'analisi dei dati storici degli incassi di precedenti disposizioni analoghe hanno evidenziato la sostanziale indifferenza tra il gettito ordinario potenzialmente incassabile in assenza della definizione e il gettito potenziale derivante dalla definizione in argomento (ovvero una sostanziale indifferenza tra il tasso di acquiescenza e la propensione all'adempimento), si ritiene che la norma non comporti significativi impatti finanziari.

In considerazione del fatto che le relazioni tecniche delle disposizioni originarie sono state stimate su valori medi dei dati storici degli incassi è ragionevole presumere che al 15 febbraio 2023 i riferimenti quantitativi già riportati nella relazione tecnica di accompagnamento della norma originaria non varino. Prudenzialmente, pertanto, non si ascrivono maggiori entrate per il bilancio dello Stato in quanto il gettito stimato, derivante dalla definizione in argomento, ricalca tendenzialmente quello ordinario comunque incassato.



ART. 18***(Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale)***

La norma precisa che, per accedere alla definizione di cui trattasi, l'assenza della notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di intimazione debba riferirsi alla data di entrata in vigore della legge di bilancio. Tenuto che alla definizione di cui ai commi da 219 a 221 non erano stati ascritti effetti di gettito, coerentemente non si stimano effetti finanziari dalla presente disposizione.

ART. 19***(Modifica dei termini della regolarizzazione delle violazioni formali e del ravvedimento speciale)***

La modifica dei termini dei versamenti rateali prevista dalle disposizioni di cui alla lettera b) comporta minori entrate, per il 2023, per un importo pari a circa 3,25 milioni di euro che corrispondono, nell'ipotesi prudenziale in cui tutti i contribuenti che aderiscono al ravvedimento si avvarranno del pagamento rateale, alla quota degli interessi che nella relazione tecnica di accompagnamento della disposizione originaria (articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197 del 29 dicembre 2022) è stata ascritta al periodo aprile-settembre 2023. Tali minori entrate si ascrivono alla sola annualità 2023, in quanto i residui versamenti riconducibili all'annualità 2024 non subiscono variazioni sostanziali.

La proroga del termine del 31 marzo 2023 per l'accesso alla procedura non modifica gli importi relativi a maggiori incassi, minori entrate e sanzioni che sono già stati stimati dalla relazione tecnica di accompagnamento della disposizione originaria, in considerazione del fatto che essi sono stati quantificati sulla base di proiezioni e medie annue, riferite all'anno 2023, dei valori degli atti potenzialmente regolabili che si riferiscono a violazioni non ancora contestate e che per questo possono essere solo stimate su valori medi. Pertanto, è ragionevole presumere che al 31 ottobre 2023 l'ammontare delle violazioni oggetto della regolarizzazione speciale e la proiezione dell'ammontare del ravvedimento operoso atteso nel 2023 (a cui si rinuncia) già riportati nella RT di accompagnamento della norma originaria restino i medesimi riferimenti quantitativi non modificando le altre voci già stimate degli impatti finanziari.

Non si ascrivono effetti alle disposizioni di cui alle lettere a) e c).

Il comma 2 dispone che agli oneri derivanti dalla lettera b) del comma 1, valutati in 3,25 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

ART. 20***(Modifica dei termini in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione)***

La modifica dei termini per i versamenti rateali disposta dalla lettera a) comporta minori entrate per circa 14,2 milioni di euro che corrispondono, nell'ipotesi prudenziale in cui tutti i contribuenti che aderiscono alla definizione agevolata si avvarranno del pagamento rateale, alla



minore quota degli interessi (stimati applicando un tasso legale del 5%) relativi al nuovo piano di rateazione.

Tali minori entrate sono così distribuite nel quinquennio di rateazione:

Anno	2023	2024	2025	2026	2027	2028	totale
importi in milioni di euro	-11,49	-0,59	-0,62	-0,65	-0,68	-0,18	-14,19

Non si ascrivono effetti alle disposizioni di cui alle lettere b), c), d), ed e), che hanno carattere procedimentale.

Non si ascrivono effetti alle disposizioni di cui alla lettera f), che intervengono su una norma per la quale non sono stati stimati impatti sui saldi di finanza pubblica.

Non si ascrivono effetti alle disposizioni di cui alla lettera g) che intervengono su una norma per la quale non sono stati previsti piani di rateazione, ma il pagamento in unica soluzione. Pertanto, lo spostamento del termine di versamento all'interno dello stesso anno non è idoneo a produrre effetti finanziari.

Il **comma 3** dispone che agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 24.

ART. 21

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, commi 174, 176 e 179, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 recano norme di interpretazione autentica in relazione ad alcune misure della tregua fiscale.

In particolare, i commi 1 e 2, recano un'interpretazione autentica dell'articolo 1, commi 174 e 176, della legge n. 197 del 2022, in quanto chiariscono l'ambito applicativo del ravvedimento speciale, relativo alla regolarizzazione delle violazioni diverse da quelle formali e da quelle rilevate a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, confermando che il ravvedimento speciale non può essere utilizzato per l'emersione delle attività costituite o detenute al di fuori dello Stato ma precisando che può essere utilizzato, anche in presenza di violazioni dei predetti obblighi di monitoraggio, per la regolarizzazione delle violazioni relative ai redditi IRPEF di fonte estera, all'IVAFE e all'IVIE, sempre che si tratti di violazioni non rilevabili con i controlli automatizzati di cui all'articolo 36-bis del DPR n. 600 del 1973. Dalla disposizione non possono derivare effetti su accertamenti e contenzioso in corso poiché la presenza di un atto di contestazione inibisce, per espressa previsione normativa, il ravvedimento speciale; inoltre, il ravvedimento speciale è, altresì, inibito, per espressa previsione normativa, nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione.

Il comma 3 chiarisce l'ambito applicativo dell'istituto dell'adesione agevolata agli atti del procedimento di accertamento di cui all'articolo 1, comma 179, della legge n. 197 del 2022.

Ad esse, pertanto, non si ascrivono nuovi o maggiori oneri per i saldi della finanza pubblica



ART. 22***(Modifiche alle disposizioni concernenti il contenzioso in materia tributaria)***

L'estensione all'Agenzia delle entrate-Riscossione dell'ambito di applicazione dell'art. 158 del D.P.R. n. 115 del 2002 non è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica, potendosi considerare del tutto neutra. Ciò, tenuto conto che, solo di recente, sono emerse questioni interpretative in ordine alla circostanza che l'Agenzia delle entrate-Riscossione possa essere equiparata alle altre amministrazioni pubbliche espressamente ammesse alla prenotazione a debito di imposte o di spese a proprio carico, come sinora avvenuto in via di prassi. Conseguentemente, la modifica normativa, non determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 23***(Causa speciale di non punibilità dei reati tributari)***

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 potrebbero incentivare la definizione dei debiti fiscali e comportare, pertanto, potenziali effetti positivi sul gettito che tuttavia, prudenzialmente, non vengono quantificati

Capo IV**Disposizioni finali e finanziarie****ART. 24*****(Disposizioni finanziarie)***

Il **comma 1** prevede l'incremento del fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, di 44 milioni di euro per l'anno 2023.

L'integrazione è necessaria per assicurare la proroga delle missioni internazionali in corso di svolgimento il cui onere complessivo, calcolato sulla base delle schede inoltrate dal Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale, è pari a 1.713 milioni di euro. La disponibilità di risorse necessarie alla copertura degli oneri, iscritti a legislazione vigente sul fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 145/2016 è pari a complessivi euro 1.669 milioni di euro, con una differenza da coprire con la presente disposizione di 44 milioni di euro, per l'esercizio finanziario 2023.

Il **comma 2** prevede l'istituzione, per l'anno 2023, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro destinato ai lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 nonché, in caso di decesso, nei confronti dei loro eredi. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro



dell'economia e delle finanze, determina le modalità di erogazione del fondo anche al fine del rispetto del limite di spesa rappresentato dalla dotazione stessa del fondo.

Il **comma 3** incrementa, per l'anno 2023, il fondo di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6.

Il **comma 4** incrementa il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 di 200.000 euro per l'anno 2023.

Il **comma 5** prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, , con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, destinato a sostenere le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco pubblicato dalla CSEA ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, localizzate nelle Regioni insulari e per le quali è istituito un tavolo di crisi nazionale presso il predetto Ministero.

Il **comma 6** reca la quantificazione complessiva degli oneri derivante dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 19, 20 e dai commi 1 e 5 del presente articolo, determinati in 4.942,76 milioni di euro per l'anno 2023, 0,79 euro per l'anno 2024, 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 1,35 milioni di euro per l'anno 2026, 1,78 milioni di euro per l'anno 2027, 1,88 milioni di euro per l'anno 2028, 2,3 milioni di euro per l'anno 2029, 3,2 milioni di euro per l'anno 2030, 4 milioni di euro per l'anno 2031 e 5,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, cui si provvede:

a) quanto a 4.938,94 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Alla luce della riduzione dei prezzi di energia elettrica e gas riscontrata nel primo trimestre del 2023, si stima che gli oneri, per il 2023, derivanti dall'art. 1, commi 2-5 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 siano pari 4.907,61 milioni di euro, in luogo di quelli stimati nella relazione tecnica originaria pari a 9.846,55 milioni di euro. In particolare, dal monitoraggio del sito del GME Gestore Mercati Energetici emerge che i prezzi medi di energia elettrica e gas nel primo trimestre del 2023 siano stati pari rispettivamente a 157,15 €/MWh e 56,86 €/MWh (a fronte di quelli stimati ex ante da ARERA in 305 €/MWh e 119 €/MWh).

Pertanto, sulla base della metodologia di stima utilizzata, applicando i prezzi medi riscontrati nel primo trimestre 2023 in luogo di quelli stimati ex ante, si stimano economie di spesa per il 2023 pari a 4.938,94 milioni di euro, distribuiti come riportato nella tabella seguente:

	Risparmi di spesa
Energivori	1.102,08
Non energivori	1.522,93
Gasivori	1.396,88
Non gasivori	917,05
Totale	4.938,94

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n.



178; conseguentemente, si sopprime il periodo di imposta 2023 di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;


c) quanto a 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 1,35 milioni di euro per l'anno 2026, 1,78 milioni di euro per l'anno 2027, 1,88 milioni di euro per l'anno 2028, 2,3 milioni di euro per l'anno 2029, 3,2 milioni di euro per l'anno 2030, 4 milioni di euro per l'anno 2031 e 5,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 1,69 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6.

Il **comma 7** dispone che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

30/03/2023 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali (in milioni di euro)														
Articolo	Comma	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento			
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024
		Capo I - Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale												
2	1	Riduzione al 5% dell'aliquota IVA sul gas metano nel II trimestre 2023 (minor gettito associato agli usi civili e industriali)	e	t	-524,3					-524,3				-524,3
2	2	Riduzione al 5% dell'aliquota IVA sul gas metano nel II trimestre 2023 (minor gettito associato alle forniture di servizi di teleriscaldamento e alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano nell'ambito di un "Contratto servizio energia")	e	t	-15,4					-15,4				-15,4
2	5	Adeguamento aliquote negative della componente tariffaria UG2C applicata a gli scaglioni di consumo fino a 5.000 mc/anno, relativamente al mese di aprile 2023 - trasferimento ulteriori risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali	s	c	160,0					160,0				160,0
2	5	Proroga al II trimestre 2023 dell'azzeramento degli oneri generali di sistema per il settore gas - trasferimento ulteriori risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali	s	c	120,0					120,0				120,0
3	4	Contributo riscaldamento IV trimestre 2023 ai clienti domestici residenti diversi dai titolari di bonus sociale - trasferimento ulteriori risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali	s	c	1.000,0					1.000,0				1.000,0
4	2	Contributo sotto forma di credito d'imposta riconosciuto nel II trimestre 2023 alle imprese a forte consumo di energia elettrica in relazione alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata	s	c	430,7					430,7				430,7
4	3	Contributo sotto forma di credito d'imposta riconosciuto nel II trimestre 2023 alle imprese con potenza disponibile non superiore a 4,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia in relazione alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata	s	c	382,6					382,6				382,6
4	4	Contributo sotto forma di credito d'imposta riconosciuto nel II trimestre 2023 alle imprese a forte consumo di gas naturale in relazione alle spese sostenute per l'acquisto del medesimo gas	s	k	429,6					429,6				429,6
4	4	Contributo sotto forma di credito d'imposta riconosciuto nel II trimestre 2023 alle imprese a forte consumo di gas naturale in relazione alle spese sostenute per l'acquisto del medesimo gas	s	c						429,6				429,6
4	5	Contributo sotto forma di credito d'imposta riconosciuto nel II trimestre 2023 alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale in relazione alle spese sostenute per l'acquisto del medesimo gas	s	k	105,8									



Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali (in milioni di euro)																
Articolo	Comma	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento					
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
4	5	Contributo sotto forma di credito d'imposta riconosciuto nel II trimestre 2023 alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale in relazione alle spese sostenute per l'acquisto del medesimo gas	s	c		105,8				105,8				105,8		
5	1-2	Modifiche al contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 di cui ai commi da 115 a 119 della Legge 197 del 28 dicembre 2022 - esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo	e	t	-404,0					-404,0				-404,0		
6	1	Rideterminazione della base imponibile 2022 derivante da produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali oltre i limiti di cui all'art. 1 comma 423 della L. 266/2005 - IRPEE/IRRES	e	t	-3,9	1,7				-3,9	1,7			-3,9	1,7	
6	1	Rideterminazione della base imponibile 2022 derivante da produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali oltre i limiti di cui all'art. 1 comma 423 della L. 266/2005 - IRAP	e	t						-0,4	0,2			-0,4	0,2	
6	1	Rideterminazione della base imponibile 2022 derivante da produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali oltre i limiti di cui all'art. 1 comma 423 della L. 266/2005 - IRAP	s	c	0,4	-0,2										
8	1	Fondo destinato all'erogazione del contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa (payback) dei dispositivi medici	s	c	1.085,0					1.085,0				1.085,0		
11	1	Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive del personale medico e del comparto sanità nei servizi di emergenza-urgenza - Incremento del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard	s	c	70,0					70,0				70,0		
11	1	Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive nei servizi di emergenza-urgenza del personale medico e del comparto sanità - Incremento del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard - effetti riflessi	e	t/c						34,0				34,0		
11	3	Anticipo incremento indennità pronto soccorso di cui all'articolo 1, comma 526 legge n.197/2022 - Incremento del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard	s	c	100,0					100,0				100,0		
11	3	Anticipo incremento indennità pronto soccorso di cui all'articolo 1, comma 526 legge n.197/2022 - effetti riflessi	e	t/c						48,5				48,5		
12	6	Beneficio pensionistico a favore dei lavoratori che prestano attività nei servizi di urgenza ed emergenza delle Aziende ed enti del SSN	s	c	0,1	0,2	0,4	0,7		0,1	0,2	0,4	0,7	0,1	0,2	0,4
19	1, lett. b)	Capo III - Misure in materia di adempimenti fiscali Modifica dei termini previsti per la procedura di ravvedimento speciale, di cui all'art. 1 commi 174-179 della Legge 197/2022	e	ext	-3,3					-3,3				-3,3		
20	1	Modifica dei termini previsti per la procedura di definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui all'art. 1 commi 186-205 della Legge 197/2022	e	ext	-11,5	-0,6	-0,6	-0,7		-11,5	-0,6	-0,6	-0,7	-11,5	-0,6	-0,6
24	1	Capo IV - Disposizioni finanziarie e finali Fondo per la partecipazione italiana alle missioni internazionali	s	c	44,0					44,0				44,0		
24	2	Istituzione del Fondo per le vittime dell'amianto nello stato di previsione (Ministero del lavoro e delle politiche sociali)	s	c	20,0					20,0				20,0		



Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali (in milioni di euro)															
Articolo	Comma	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento				
					2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025		
24	3	Incremento del fondo di cui all'art. 15, comma 4, DL 176/2022	s	c	30,0			30,0	0,0			30,0	0,0		
24	4	Incremento del Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano, di cui all'art. 1, comma 868 della L. 234/2021	s	k	0,2			0,2				0,2			
24	5	Fondo finalizzato al sostegno delle imprese a forte consumo di energia elettrica, localizzate nelle Regioni insulari e per le quali è istituito un tavolo di crisi nazionale presso il Ministero delle imprese e del made in Italy	s	c	2,0			2,0				2,0			
24	6, lett. a)	Minori spese associate al contributo straordinario al costo dell'energia elettrica a favore delle imprese energivore e non energivore per il trimestre 2023 disposto dall'art. 1, commi 2-3 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022	s	c	-2.625,0			-2.625,0				-2.625,0			
24	6, lett. a)	Minori spese associate al contributo straordinario al costo del gas metano a favore delle imprese gasivore e non gasivore per il trimestre 2023 disposto dall'art. 1, commi 4-5 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022	s	k	-2.313,9										
24	6, lett. a)	Minori spese associate al contributo straordinario al costo del gas metano a favore delle imprese gasivore e non gasivore per il trimestre 2023 disposto dall'art. 1, commi 4-5 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022	s	c				-2.313,9				-2.313,9			
24	6, lett. b)	Modifiche al credito d'imposta a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari, di cui all'art. 1, comma 131, della L. 178/2020 (limitazione ai periodi di imposta 2021 e 2022)	s	k	-5,0			-5,0				-5,0			
24	4, lett. c)	Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del DL 282/2004	s	c			-1,0			-1,0		-1,4			-1,4
		totale entrate	e		-962,5	1,1		-880,4	1,3	-0,6		-880,4	1,3	-0,6	-0,7
		totale spese	s		-963,6	0,0	-0,6	-964,0	0,2	-0,6		-964,0	0,2	-0,6	-0,7
		Saldo			1,2	1,1	0,0	83,6	1,1	0,0	0,0	83,6	1,1	0,0	0,0



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2023.

Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412;

Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 recante « Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali. »;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. »;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, recante « Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. »;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. »;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante « Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*. »;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 »;

Visto il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, recante « Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica »;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 »;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. »;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure di sostegno in favore delle imprese e delle famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure finalizzate a fronteggiare la carenza di personale medico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuta, infine, la straordinaria necessità e urgenza di consentire agli uffici competenti di gestire in modo ottimale tutte le pratiche derivanti dalle norme in materia fiscale introdotte con la legge di bilancio per il 2023;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle imprese e del *made in Italy* e dell'ambiente e della sicurezza energetica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEGLI AUMENTI DEI PREZZI NEL SETTORE ELETTRICO E DEL GAS NATURALE

Articolo 1.

(Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas)

1. Per il secondo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per

la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base del valore ISEE di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di 400 milioni di euro.

2. Dal secondo trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, le agevolazioni relative alle tariffe di cui all'articolo 3, comma 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente pari a 30.000 euro, indicatore valido per il 2023, nel limite di 5 milioni di euro.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 405 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della CSEA per l'anno 2023. Con riferimento all'anno 2022, l'Autorità predispose entro il 31 maggio 2023 la relazione di rendicontazione di cui all'articolo 2-bis, comma 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, con legge 27 aprile 2022, n. 34.

Articolo 2.

(Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il secondo trimestre dell'anno 2023)

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 valutati in 539,78 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

4. In considerazione della riduzione dei prezzi del gas naturale all'ingrosso, le aliquote negative della componente tariffaria UG_{2C} applicata agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all'anno sono confermate limitatamente al mese di aprile 2023, in misura pari

al 35% del valore applicato nel trimestre precedente. Le aliquote delle componenti tariffarie relative agli altri oneri generali di sistema per il settore del gas sono mantenute azzerate per il secondo trimestre 2023.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, valutati in 280 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 24. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 30 giugno 2023.

Articolo 3.

(Contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati)

1. Nelle more della definizione di misure pluriennali da adottare in favore delle famiglie, da finanziare nell'ambito del RepowerEU, a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, ai clienti domestici residenti diversi da quelli titolari di *bonus* sociale è riconosciuto un contributo, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche definite dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso superi la soglia di 45 euro/MWh. La rilevazione relativa al mese di novembre si applica anche per il mese di dicembre.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'assegnazione del contributo di cui al presente articolo. Sulla base delle indicazioni di cui al predetto decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce le modalità applicative e la misura del contributo, tenendo conto dei consumi medi di gas naturale nelle zone climatiche di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.000 milioni euro per l'anno 2023.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 24. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 30 giugno 2023.

Articolo 4.

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

1. Nelle more della definizione di misure pluriennali di sostegno alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, fino al 30 giugno 2023, si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo

trimestre dell'anno 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023. Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre dell'anno 2023. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media, relativa al secondo trimestre dell'anno 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al comma 2, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

4. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2022, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

5. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al comma 4, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas,

consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

6. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 5, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre dell'anno 2023. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

8. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche

successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere *a)* e *b)*, del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-*bis* nonché, in quanto compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4 a 6, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

9. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.348,66 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

10. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di contributo di solidarietà temporaneo)

1. Ai soli fini della determinazione del contributo di solidarietà temporaneo, per il 2023, di cui ai commi da 115 a 119 della legge del 29 dicembre 2022, n. 197, non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera *b)*, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi nel testo previgente alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 33, lettera *q)*, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244, nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

2. Nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 devono parimenti essere esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 gli

utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di imposta, sino a concorrenza dell'esclusione operata nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 404 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

Articolo 6.

(Tassazione agroenergia)

1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del reddito relativo alla produzione di energia oltre i limiti fissati dal primo periodo del comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i soggetti indicati dal secondo periodo del medesimo comma la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, è data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012, e il valore di 120 euro/MWh.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4,32 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

Articolo 7.

(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico)

1. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico si considera ammessa ad agevolazione fiscale anche la parte di spesa a fronte della quale sia concesso altro contributo dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, a condizione che tale contributo sia cumulabile, ai sensi delle disposizioni che lo regolano, con le agevolazioni fiscali. In ogni caso la somma dell'agevolazione fiscale e del contributo non deve eccedere il 100% della spesa ammissibile all'agevolazione o al contributo. La disposizione si applica con riferimento ai contributi istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed erogati negli anni 2023 e 2024.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE

Articolo 8.

(Contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici)

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione pari a 1.085 milioni di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 24.

2. A ciascuna regione e provincia autonoma è assegnata una quota del fondo di cui al comma 1, secondo gli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto, determinati in proporzione agli importi complessivamente spettanti alle medesime regioni e province autonome per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, indicati negli allegati A, B, C e D del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 6 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 2022. Gli importi della quota del fondo assegnati a ciascuna regione provincia autonoma possono essere utilizzati per gli equilibri dei servizi sanitari regionali dell'anno 2022.

3. Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che rinunciano al contenzioso eventualmente attivato, versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. Per le aziende fornitrici di dispositivi medici che non rinunciano al contenzioso attivato, resta fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai richiamati provvedimenti regionali o provinciali. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo periodo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del medesimo articolo 9-ter, comma 9-bis.

4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter, commi 6 e 8, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in merito all'obbligo di indicare nella fattura elettronica riguardante i dispositivi medici:

a) in modo separato il costo del bene e il costo del servizio;

b) il codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2010.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche per il tramite degli enti del proprio servizio sanitario, verificano la corretta compilazione della fattura elettronica e mettono a disposizione del Ministero della salute, Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, trimestralmente, una relazione atta a documentare il rispetto di quanto previsto dal comma 4 e le attività poste in essere per il suo rispetto.

6. Per esigenze di liquidità connesse all'assolvimento dell'obbligo di ripiano di cui al comma 3 del presente articolo e nel rispetto delle condizioni, dei requisiti e delle risorse finanziarie disposti a legislazione

vigente, le piccole e medie imprese possono richiedere finanziamenti a banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e ad altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, suscettibili di essere assistiti, previa valutazione del merito di credito, dalla garanzia prestata dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Articolo 9.

(Iva su payback dispositivi medici)

1. In relazione ai versamenti effettuati dalle aziende fornitrici di dispositivi medici, ai fini del contenimento della spesa per dispositivi medici a carico del Servizio sanitario nazionale, considerato che i tetti regionali e nazionale sono calcolati al lordo dell'IVA, i commi 2 e 5 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che per i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ai fini del ripiano dello sfioramento dei tetti della spesa per dispositivi medici, le aziende fornitrici di dispositivi medici possono portare in detrazione l'IVA determinata scorporando la medesima, secondo le modalità indicate dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dall'ammontare dei versamenti effettuati.

2. Il diritto alla detrazione di cui al comma 1 sorge nel momento in cui sono effettuati i versamenti. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive i costi relativi ai versamenti di cui al comma 1 sono deducibili nel periodo d'imposta nel quale sono effettuati i medesimi versamenti.

3. In caso di esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi del comma 1, le aziende fornitrici di dispositivi medici emettono un apposito documento contabile da conservare ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel quale sono indicati gli estremi dei provvedimenti regionali e provinciali da cui deriva l'obbligo del ripiano del superamento del tetto di spesa di cui all'articolo 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

Articolo 10.

(Disposizioni in materia di appalto, di reinternalizzazione dei servizi sanitari e di equità retributiva a parità di prestazioni lavorative, nonché di avvio di procedure selettive comprensive della valorizzazione dell'attività lavorativa già svolta)

1. Le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), per fronteggiare lo stato di grave carenza di organico del personale sanitario, possono affidare a terzi i servizi medici ed infermieristici solo in caso di necessità e urgenza, in un'unica occasione e senza possibilità di

proroga, a seguito della verificata impossibilità di utilizzare personale già in servizio, di assumere gli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, nonché di espletare le procedure di reclutamento del personale medico e infermieristico autorizzate.

2. I servizi di cui al comma 1 possono essere affidati esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri, per un periodo non superiore a dodici mesi, ad operatori economici che si avvalgono di personale medico ed infermieristico in possesso dei requisiti di professionalità contemplati dalle disposizioni vigenti per l'accesso a posizioni equivalenti all'interno degli enti del Servizio Sanitario Nazionale e che dimostrano il rispetto delle disposizioni in materia d'orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

3. Al fine di favorire l'economicità dei contratti e la trasparenza delle condizioni di acquisto e di garantire l'equità retributiva a parità di prestazioni lavorative, con decreto del Ministro della salute, sentita l'ANAC, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono elaborate linee guida recanti le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli *standard* di qualità dei servizi medici ed infermieristici oggetto degli affidamenti di cui ai commi 1 e 2.

4. La stazione appaltante, nella decisione a contrarre, motiva espressamente sulla osservanza delle previsioni e delle condizioni fissate nei commi 1 e 2 e sulla durata dell'affidamento.

5. L'inosservanza delle disposizioni previste nei commi 1, 2 e 4 è valutata anche ai fini della responsabilità del dirigente della struttura sanitaria appaltante il servizio per danno erariale.

6. Il personale sanitario che interrompe volontariamente il rapporto di lavoro dipendente con una struttura sanitaria pubblica per prestare la propria attività presso un operatore economico privato che fornisce i servizi di cui ai commi 1, 2 e 4 in regime di esternalizzazione, non può chiedere successivamente la ricostituzione del rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale.

7. Le aziende ed enti di cui al comma 1, al fine di reinternalizzare i servizi appaltati, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, fermo rimanendo quanto previsto dall'articolo 11, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, avviano le procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni precedentemente esternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti per almeno sei mesi di servizio. Non possono partecipare alle procedure selettive coloro che in precedenza, in costanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il SSN, si siano dimessi dalle dipendenze dello stesso.

Articolo 11.

(Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive e anticipo dell'indennità nei servizi di emergenza-urgenza)

1. Per l'anno 2023 le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale SSN, per affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza – urgenza ospedalieri del Servizio Sanitario Nazionale SSN e al fine di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del CCNL dell'Area sanità del 19 dicembre 2019, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, può essere aumentata fino a 100 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché per il personale infermieristico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del CCNL – triennio 2019-2021 relativo al personale del comparto sanità, per le quali la tariffa oraria può essere aumentata fino a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nel limite degli importi di cui alla tabella B allegata al presente decreto, pari a complessivi 50 milioni di euro per il personale medico e a complessivi 20 milioni di euro per il personale infermieristico per l'anno 2023. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.

2. Al finanziamento di cui al comma 1 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

3. All'articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dopo le parole « sono incrementati, » sono inserite le seguenti: « dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023 di 100 milioni di euro complessivi di cui 30 milioni di euro per la dirigenza medica e 70 milioni di euro per il personale del comparto sanità e ».

4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 3 si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato che a tal fine è incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2023.

5. Agli oneri di cui al comma 4, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

Articolo 12.

(Misure per il personale dei servizi di emergenza-urgenza)

1. Fino al 31 dicembre 2025, allo scopo di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e valorizzare l'esperienza professionale acquisita, il personale medico, che alla data di pubblicazione del presente decreto, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 ed il 30 giugno 2023, abbia maturato, presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale, almeno tre anni di

servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, ovvero abbia svolto un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del SSN a tempo pieno, anche non continuative, presso i predetti servizi, è ammesso a partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione. Il servizio prestato ai sensi del presente comma è certificato, su istanza dell'interessato, dalla struttura presso la quale è stato svolto, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

2. Fino al 31 dicembre 2025, in via sperimentale, in deroga alle incompatibilità previste dall'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ed in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, i medici in formazione specialistica regolarmente iscritti al relativo corso di studi possono assumere, su base volontaria e al di fuori dall'orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del servizio sanitario nazionale, per un massimo di 8 ore settimanali.

3. L'attività libero-professionale che i medici in formazione specialistica possono svolgere ai sensi del comma 2 è coerente con l'anno di corso di studi superato e con il livello di competenze e di autonomia raggiunto dallo specializzando. Per tali attività è corrisposto un compenso orario, che integra la remunerazione prevista per la formazione specialistica, pari a 40 euro lordi comprensivi di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell'azienda o dell'ente che ha conferito l'incarico.

4. L'attività svolta ai sensi del comma 3 è valutabile nell'ambito del *curriculum* formativo e professionale nei concorsi per dirigente medico del Servizio sanitario nazionale e costituisce requisito utile ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

5. Fino al 31 dicembre 2025 il personale, dipendente e convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del Servizio sanitario nazionale in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato previsti dall'ordinamento vigente, può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale, in deroga ai contingenti previsti dalle disposizioni vigenti, fino al raggiungimento del limite di età previsto dall'ordinamento vigente, fermi restando l'autorizzazione degli enti del Servizio sanitario nazionale competenti e il riconoscimento del trattamento pensionistico esclusivamente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al personale sanitario per cui il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, è riconosciuto, ai fini

dell'accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, l'incremento dell'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, pari a due mesi per ogni anno di attività effettivamente svolta nei servizi di urgenza ed emergenza presso le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, nel limite massimo di ventiquattro mesi. La disposizione di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai pensionamenti decorrenti dalla data di cui al medesimo primo periodo fino al 30 giugno 2032.

7. Agli oneri derivanti dal comma 6, valutati in 60.000 euro per l'anno 2023, 200.000 euro per il 2024, 400.000 euro per il 2025, 700.000 euro per il 2026, 1.100.000 euro per il 2027, 1.700.000 euro per il 2028, 2.300.000 euro per il 2029, 3.200.000 euro per il 2030, 4.000.000 euro per il 2031 e 5.100.000 euro annui a decorrere dal 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

Articolo 13.

(Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43)

1. All'articolo 3-*quater* del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fino al 31 dicembre 2025, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministero della salute effettua annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato.».

Articolo 14.

(Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. Al comma 548-*bis*, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo le parole « fino al 31 dicembre 2025 » sono soppresse;

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica.».

Articolo 15.

(Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero)

1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2025 è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, dell'attività lavorativa in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a coloro che intendono esercitare presso strutture sanitarie o socio sanitarie pubbliche o private o private accreditate, una professione sanitaria o l'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero.

2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con intesa da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano è definita la disciplina per l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di cui al comma 1.

3. Sino all'adozione dell'intesa di cui al comma 2, e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni recate all'articolo 6-*bis* del decreto-legge del 23 luglio 2021, n. 105, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

4. Fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni di cui agli articoli 27 e 27-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano altresì al personale medico e infermieristico assunto ai sensi del comma 1, presso strutture sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private, sulla base del riconoscimento regionale, con contratto libero-professionale di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratto di lavoro subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi e rinnovabili.

5. È abrogato l'articolo 4-*ter*, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.

Articolo 16.

(Disposizioni in materia di contrasto agli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario)

1. All'articolo 583-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a*) nella rubrica, le parole « gravi o gravissime » sono soppresse;
- b*) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle

funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo. ».

CAPO III

MISURE IN MATERIA DI ADEMPIMENTI FISCALI

Articolo 17.

(Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento)

1. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023, sono definibili ai sensi dell'articolo 1, commi 180 e 181, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Sono definibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 206 a 211, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, anche le controversie pendenti al 15 febbraio 2023 innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate.

3. Per gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione definiti in acquiescenza, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, per i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione è in corso il pagamento rateale, gli importi ancora dovuti, a titolo di sanzione, possono essere rideterminati, su istanza del contribuente entro la prima scadenza successiva, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 180 e 182, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Resta fermo il piano di pagamento rateale originario e non sono, in ogni caso, rimborsabili o rideterminabili le maggiori sanzioni già versate.

Articolo 18.

(Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale)

1. All'articolo 1, comma 219, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole « e per le quali » sono aggiunte le seguenti: « , alla medesima data, »;

b) alla lettera *b)*, dopo le parole « e per i quali » sono aggiunte le seguenti: « , alla medesima data, ».

Articolo 19.

(Modifica dei termini della regolarizzazione delle violazioni formali e del ravvedimento speciale)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 167 le parole « entro il 31 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre 2023 »;

b) al comma 174:

1) al secondo periodo, la parola « trimestrali » è soppressa e le parole « al 31 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « al 30 settembre 2023 »;

2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. »;

c) al comma 175, le parole « 31 marzo 2023 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2023 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera *b)*, valutati in 3,25 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

Articolo 20.

(Modifica dei termini in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 194, il primo periodo è sostituito dal seguente: « La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. ». Al quarto periodo, le parole « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2023 »;

b) al comma 195 le parole « 30 giugno 2023 » sono sostituite con le seguenti: « 30 settembre 2023 »;

c) al comma 197 le parole « 10 luglio 2023 » sono sostituite con le seguenti: « 10 ottobre 2023 »;

d) al comma 199 le parole « nove mesi » sono sostituite con le parole « undici mesi » e le parole « 31 luglio 2023 » sono sostituite con le parole « 31 ottobre 2023 »;

e) al comma 200 le parole « 31 luglio 2024 » sono sostituite con le seguenti: « 30 settembre 2024 »;

f) al comma 206 le parole « 30 giugno 2023 » sono sostituite con le seguenti: « 30 settembre 2023 »;

g) al comma 213 le parole « 30 giugno 2023 » sono sostituite con le seguenti: « 30 settembre 2023 ».

2. All'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, le parole « 31 luglio 2023 » sono sostituite con le parole « 31 ottobre 2023 » e le parole « dell'articolo 291 del codice di procedura civile » sono sostituite con le parole « dell'articolo 391 del codice di procedura civile ».

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 11,49 milioni di euro per l'anno 2023, 590.000 euro per l'anno 2024, 620.000 euro per l'anno 2025, 650.000 euro per l'anno 2026, 680.000 euro per l'anno 2027 e 180.000 euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

Articolo 21.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, commi 174, 176 e 179 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. All'articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole « le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti » si interpretano nel senso che:

a) sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché le violazioni di natura formale definibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 166 a 173, della legge 29 dicembre 2022, 197;

b) sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, commesse relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d'imposta sia stata validamente presentata.

2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 176, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che:

a) sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all'articolo 4, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;

b) sono ricomprese nella regolarizzazione le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all'imposta sul valore delle attività finanziarie estere e all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui all'articolo 19, commi da 13 a 17 e da 18 a 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non rilevabili ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con riferimento ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, si interpretano nel senso che la definizione agevolata ivi prevista si applica anche all'accertamento con adesione relativo agli avvisi di accertamento notificati successivamente a tale data sulla base delle risultanze dei predetti processi verbali.

Articolo 22.

(Modifiche alle disposizioni concernenti il contenzioso in materia tributaria)

1. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo la parola « demanio », sono inserite le seguenti: « , nonché all'Agenzia delle entrate-Riscossione. ».

Articolo 23.

(Causa speciale di non punibilità dei reati tributari)

1. I reati di cui agli articoli 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater*, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non sono punibili quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti dall'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello.

2. Il contribuente dà immediata comunicazione, all'Autorità giudiziaria che procede, dell'avvenuto versamento delle somme dovute o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata e, contestualmente, informa l'Agenzia delle entrate dell'invio della predetta comunicazione, indicando i riferimenti del relativo procedimento penale.

3. Il processo di merito è sospeso dalla ricezione delle comunicazioni di cui al comma 2, sino al momento in cui il giudice è informato dall’Agenzia delle entrate della corretta definizione della procedura e dell’integrale versamento delle somme dovute ovvero della mancata definizione della procedura o della decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione.

4. Durante il periodo di cui al comma 3 possono essere assunte le prove nei casi previsti dall’articolo 392 del codice di procedura penale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Articolo 24.

(Disposizioni finanziarie)

1. La dotazione del fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, è integrata di 44 milioni di euro per l’anno 2023.

2. Per l’anno 2023 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 20 milioni di euro, il Fondo per le vittime dell’amianto, che interviene in favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto correlate durante l’attività lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 nonché, in caso di decesso, nei confronti dei loro eredi. Al Fondo di cui al primo periodo possono accedere anche le società partecipate di cui al suddetto periodo. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, determina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le tabelle di liquidazione dell’indennizzo a carico del fondo da riconoscere in favore dei soggetti di cui al presente comma, nonché i requisiti, i termini, gli effetti, le procedure e le modalità di erogazione delle somme nel limite delle risorse annue disponibili sul fondo.

3. Il fondo di cui all’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è incrementato di 30 milioni di euro per l’anno 2023.

4. Il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano di cui all’articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 200.000 euro per l’anno 2023.

5. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2023, finalizzato a sostenere le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all’elenco pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, localizzate nelle Regioni insulari e per le

quali è istituito un tavolo di crisi nazionale presso il predetto Ministero. Con decreto del Ministro delle Imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità di utilizzo delle risorse in modo che ne sia assicurata la compatibilità con gli aiuti di Stato.

6. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 19, 20 e dai commi 1 e 5 del presente articolo, determinati in 4.942,76 milioni di euro per l'anno 2023, 0,79 milioni di euro per l'anno 2024, 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 1,35 milioni di euro per l'anno 2026, 1,78 milioni di euro per l'anno 2027, 1,88 milioni di euro per l'anno 2028, 2,3 milioni di euro per l'anno 2029, 3,2 milioni di euro per l'anno 2030, 4 milioni di euro per l'anno 2031 e 5,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede:

a) quanto a 4.938,94 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Conseguentemente all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole « per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per i periodi d'imposta 2021 e 2022 »;

c) quanto a 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 1,35 milioni di euro per l'anno 2026, 1,78 milioni di euro per l'anno 2027, 1,88 milioni di euro per l'anno 2028, 2,3 milioni di euro per l'anno 2029, 3,2 milioni di euro per l'anno 2030, 4 milioni di euro per l'anno 2031 e 5,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 1,69 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6.

7. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 25.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SCHILLACI, *Ministro della salute*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

PICHELLO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

Allegati
Tabella A
(Articolo 8, comma 2)

Regione e provincia autonoma	Quote da erogare
Piemonte	104.422.832
Valle d'Aosta	2.314.826
Lombardia	5.483
PA Bolzano	23.782.216
PA Trento	25.698.539
Veneto	120.558.877
Friuli Venezia Giulia	66.555.139
Liguria	26.367.599
Emilia Romagna	88.623.366
Toscana	206.579.792
Umbria	47.755.315
Marche	71.047.095
Lazio	0
Abruzzo	73.317.909
Molise	9.120.621
Campania	0
Puglia	128.363.655
Basilicata	5.075.142
Calabria	2.198.269
Sicilia	17.879.573
Sardegna	65.333.753
Totale	1.085.000.000

Tabella B
(Articolo 11, comma 1)

REGIONE	Quota d'accesso anno 2022	Ripartizione spesa per incremento tariffa oraria	Ripartizione spesa per incremento tariffa oraria
		prestazioni aggiuntive personale dirigente servizi emergenza-urgenza	prestazioni aggiuntive personale sanitario comparto servizi emergenza-urgenza
PIEMONTE	7,33%	3.665.458	1.466.183
VALLE D'AOSTA	0,21%	105.417	42.167
LOMBARDIA	16,79%	8.397.128	3.358.851
PA BOLZANO	0,88%	440.847	176.339
PA TRENTO	0,91%	454.084	181.634
VENETO	8,23%	4.114.931	1.645.973
FRIULI-VENEZIA GIULIA	2,07%	1.034.645	413.858
LIGURIA	2,65%	1.325.305	530.122
EMILIA-ROMAGNA	7,53%	3.766.295	1.506.518
TOSCANA	6,33%	3.163.064	1.265.226
UMBRIA	1,49%	742.643	297.057
MARCHE	2,56%	1.279.708	511.883
LAZIO	9,63%	4.815.859	1.926.344
ABRUZZO	2,18%	1.089.180	435.672
MOLISE	0,50%	251.947	100.779
CAMPANIA	9,25%	4.627.308	1.850.923
PUGLIA	6,61%	3.305.381	1.322.152
BASILICATA	0,92%	461.721	184.688
CALABRIA	3,12%	1.560.210	624.084
SICILIA	8,08%	4.038.740	1.615.496
SARDEGNA	2,72%	1.360.129	544.052
TOTALE	100,00%	50.000.000	20.000.000

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0031350